



CORTE DEI CONTI

SEZIONI RIUNITE IN SEDE DI CONTROLLO

RELAZIONE QUADRIMESTRALE SULLA TIPOLOGIA DELLE COPERTURE ADOTTATE E SULLE TECNICHE DI QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI

Leggi pubblicate nel quadrimestre gennaio - aprile 2022
(articolo 17, comma 9, della legge 31 dicembre 2009, n. 196)



CORTE DEI CONTI

**RELAZIONE QUADRIMESTRALE SULLA TIPOLOGIA
DELLE COPERTURE ADOTTATE E SULLE TECNICHE
DI QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI**

Leggi pubblicate nel quadrimestre gennaio - aprile 2022
(articolo 17, comma 9, della legge 31 dicembre 2009, n. 196)

INDICE

	Pag.
DELIBERAZIONE	1
1. CONSIDERAZIONI GENERALI	3
1.1. La legislazione del quadrimestre	3
1.2. Considerazioni metodologiche di sintesi	3
<i>Premessa</i>	3
a. Osservazioni riguardanti la legislazione ordinaria	4
<i>a.1. Clausole di neutralità e copertura sul bilancio</i>	4
<i>a.2. L'accuratezza delle relazioni tecniche</i>	5
<i>a.3. Mancata indicazione della precipua forma di copertura</i>	6
<i>a.4. Osservazioni sulla tecnica del limite di spesa</i>	7
<i>a.5. Aspetti innovativi nella stima degli oneri anche in termini di cassa</i>	9
<i>a.6. Nuove tendenze nell'attuazione dell'obbligo di copertura</i>	10
<i>a.7. Casi residuali di incoerenza con la legge di contabilità</i>	12
2. SINGOLE LEGGI	
Legge 18 febbraio 2022, n. 11, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-19	14
Le caratteristiche del provvedimento, dal punto di vista finanziario, vedono la coesistenza di varie tipologie sia di quantificazione degli oneri che di tipologie di coperture. Sotto questo secondo versante, si adotta la tecnica di individuare la compensazione all'interno del singolo articolo, il che rende trasparente il sinallagma tra interventi e risorse	14
Legge 25 febbraio 2022, n. 15, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi	15
Legge 28 marzo 2022, n. 25 recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da Covid-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico	17
Legge 5 aprile 2022, n. 28 recante conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, recante disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina	21
Legge 7 aprile 2022, n. 32 recante deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia	22

Legge 27 aprile 2022, n. 34 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, recante misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali	24
3. ALTRE LEGGI DI MINORE RILEVANZA	27
4. I DECRETI LEGISLATIVI	35
I. TAVOLE E FIGURE	39
II. SCHEDE ANALITICHE - ONERI E COPERTURA	49



La

Corte dei conti

N. 13/SSRRCO/RQ/22

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Sezioni riunite in sede di controllo

Presiedute dal Presidente della Corte dei conti Guido Carlino
e composte dai magistrati

Presidenti di sezione:

Carlo Chiappinelli, Ermanno Granelli, Mauro Orefice, Manuela Arrigucci, Marco Pieroni, Enrico Flaccadoro, Massimiliano Minerva;

Consiglieri:

Cinzia Barisano, Luigi Caso, Clemente Forte, Giuseppe Maria Mezzapesa, Nicola Benedizione, Giuseppe Teti, Vincenzo Chiorazzo, Sergio Gasparri, Elena Papa, Marco Randolfi, Michela Muti;

Referendari:

Ottavio Caleo, Marinella Colucci, Khelena Nikifarava.

VISTO l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo, approvato dalle Sezioni riunite con deliberazione n. 14/DEL/2000 del 16 giugno 2000 e, in particolare, l'art. 6, comma 1, lettera c);

VISTO l'art. 17, comma 9, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

UDITI, nell'adunanza del 31 maggio 2022, il relatore Cons. Clemente Forte e il correlatore Pres. Sez. Marco Pieroni;

DELIBERA

di approvare la "Relazione sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri relative alle leggi pubblicate nel quadrimestre gennaio-aprile 2022, nel testo allegato.

La relazione è corredata dai seguenti allegati:

- 1) Elenco delle leggi ordinarie e dei decreti legislativi pubblicati nel quadrimestre;
- 2) Oneri finanziari indicati dalle leggi ordinarie e dai decreti legislativi pubblicati nel quadrimestre;
- 3) Quadro riassuntivo delle modalità di copertura degli oneri riferiti a leggi ordinarie e decreti legislativi pubblicati nel quadrimestre;
- 4) Schede analitiche degli oneri e delle coperture finanziarie per singolo provvedimento legislativo.

I RELATORI

F.to digitalmente Clemente Forte

F.to digitalmente Marco Pieroni

IL PRESIDENTE

F.to digitalmente Guido Carlino

Depositato in segreteria in data 11 luglio 2022

IL DIRIGENTE

F.to digitalmente Maria Laura Iorio

1. CONSIDERAZIONI GENERALI

1.1. La legislazione del quadrimestre

Nel periodo gennaio-aprile 2022 sono state pubblicate n. 23 leggi, di cui sei aventi ad oggetto la ratifica di trattati internazionali ed otto recanti la conversione di decreti-legge. Risulta entrato in vigore anche un decreto legislativo, per un totale quindi di nuova legislazione pari a 24 provvedimenti.

Come di consueto, gli effetti finanziari da ascrivere a ciascuna legge ordinaria vengono dettagliatamente riportati nelle singole schede concernenti la quantificazione degli oneri e le relative modalità di copertura. In particolare, per ogni provvedimento legislativo viene riportata una scheda che indica oneri e coperture, con una corrispondenza diretta quando la norma reca una propria compensazione; in caso di copertura complessiva riferita a più norme o priva dell'indicazione nelle singole disposizioni di riferimento (ovvero nelle relazioni tecniche), vengono riportati i due riepiloghi senza corrispondenza. Si ha in tal modo un quadro complessivo e al contempo analitico della portata finanziaria di ciascun provvedimento e di quella della singola norma, con la relativa copertura, quando indicata. Le prospettazioni sono espresse - come sempre - in termini di contabilità finanziaria, dal momento che i provvedimenti legislativi vengono pubblicati con tale tipo di indicazione (in quanto l'obbligo di copertura di cui al terzo comma dell'art. 81 Cost. viene assolto in riferimento a tale contabilità) e, in secondo luogo, non sempre sono disponibili i corrispondenti valori in termini di contabilità nazionale.

1.2. Considerazioni metodologiche di sintesi

Premessa

Come per le precedenti edizioni della presente Relazione in riferimento al quadrimestre settembre-dicembre di ogni anno, merita di essere rammentato preliminarmente - per la perdurante attualità - che la Corte, nell'adunanza del 22 dicembre 2017, a Sezioni Riunite in sede consultiva, con riferimento allo schema di decreto legislativo in materia di riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della cassa (successivamente divenuto decreto legislativo n. 29 del 16 marzo 2018), ebbe tra l'altro a rilevare "che appare imprescindibile il rispetto dei criteri cui debbono essere ispirati i dati di finanza pubblica di cui all'allegato 1 della legge n. 196 del 2009, i quali, essendo a presidio della qualità e della trasparenza di cui all'art. 38-bis di tale legge, vanno ritenuti insiti nei principi di cui agli artt. 81 e 97, primo comma, della Costituzione. Il riferimento è in primis al criterio della competenza finanziaria (di cui al citato allegato) [...] Lo stesso può essere sostenuto per altri criteri, sempre previsti dal predetto allegato, come la veridicità,

l'attendibilità, la correttezza, la chiarezza, la trasparenza, la significatività, la rilevanza, la congruità, la verificabilità, la coerenza e la pubblicità. Essendo il complesso di tali criteri fissato a tutela della sovranità popolare di cui all'art. 1 della Costituzione [...]" . Si ricorda inoltre che dal 1° gennaio 2019 è entrato in vigore il nuovo allegato 1 alla legge di contabilità (in base al decreto legislativo n. 116 del 12 settembre 2018, art. 7, comma 1, lettera a)), relativo ai principi contabili generali, che sostanzialmente ribadisce i previgenti, ad eccezione di quello relativo alla competenza, oggetto di novella.

La premessa è indispensabile perché una parte delle osservazioni metodologiche che seguono si riferiscono alla mancata osservanza di alcuni dei principi di cui all'allegato citato.

a. Osservazioni riguardanti la legislazione ordinaria

a.1 Clausole di neutralità e copertura sul bilancio

Occorre considerare preliminarmente che la legge di contabilità prevede, nel caso di ricorso alle clausole di neutralità, l'obbligo di indicare l'entità delle risorse in essere, anche tenendo conto delle facoltà in termini di riprogrammazione, e le unità gestionali di bilancio interessate, escludendo peraltro, la previsione di tali clausole nel caso di spese di natura obbligatoria. Nonostante tali stringenti vincoli, continua a registrarsi la persistenza, anche nel periodo considerato, di una legislazione corredata di clausole di invarianza prive delle citate indicazioni nelle relative Relazioni tecniche e riferite anche a spese obbligatorie. Il fatto poi che dette clausole siano previste a fronte di compiti che possono presentare elementi innovativi, come già osservato nelle precedenti Relazioni quadrimestrali, evidenzia un particolare problema metodologico. La mancata previsione, infatti, di costi aggiuntivi non esclude che possano effettivamente derivare dalle norme, in futuro, maggiori esigenze a legislazione vigente, con copertura, quindi, a carico dei "tendenziali" e dunque aggravando il saldo, il che rileva soprattutto se a fronte di oneri di carattere obbligatorio.

Tutto ciò a meno di non ritenere che le disponibilità di bilancio a legislazione vigente siano quantificate in modo da presentare già margini per la copertura di eventuali incrementi di oneri conseguenti all'implementazione delle nuove normative previste, il che accade in qualche caso. In tal ipotesi si determinerebbe però una scarsa coerenza con il principio della legislazione vigente, che, anche nel nuovo sistema contabile, costituisce il criterio per la costruzione delle previsioni di bilancio al netto della manovra. Si ricorda che una variante della fattispecie in discorso è costituita dal verificarsi di casi di copertura finanziaria esplicita su stanziamenti di bilancio in essere, nel presupposto della sussistenza di fondi

disponibili. Oltre al fatto di trattarsi di copertura non ammessa in base alla legge di contabilità, si osserva che praticamente mai le Relazioni tecniche danno conto dei motivi della sussistenza di margini disponibili, sicché non appare chiaro se in effetti, attesa anche la scarsa chiarezza del rapporto tra la nuova legislazione e quella previgente, si crei il rischio della necessità di futuri stanziamenti di bilancio. Ciò quando non si assiste, di fatto, come evidenziato, ad un capovolgimento del rapporto tra leggi onerose e stanziamenti di bilancio, nel senso che questi ultimi vengono costruiti *ex ante* già scontando gli effetti di norme ancora da approvare: in tal modo, si altera l'ordinato rapporto tra leggi e bilancio, laddove le prime dovrebbero trovare autonoma copertura diversa da quella del ricorso al bilancio.

Non appare inutile ricordare, infine, soprattutto in presenza della natura inderogabile della singola spesa, l'esigenza di coperture sicure, non arbitrarie o irrazionali, su scala ovviamente permanente, in linea con le indicazioni della giurisprudenza costituzionale in materia (*ex plurimis*, sentenza n. 70 del 2012).

a.2. L'accuratezza delle relazioni tecniche

I temi prima affrontati delle clausole di neutralità e delle coperture riferite a stanziamenti di bilancio risultano indissolubilmente legati a quello dell'accuratezza delle relazioni tecniche. Al riguardo, pur nell'ambito di un graduale miglioramento medio della qualità e della tempestività di tali relazioni, si continua a verificare - anche nel quadrimestre oggetto di esame - il fenomeno di relazioni che non sempre consentono una ricostruzione delle quantificazioni degli oneri riportati, limitandosi, esse, il più delle volte, a fornire elementi di sintesi ovvero insufficienti ai fini della piena comprensione del percorso che ha portato alla quantificazione dell'onere stimato. Il fenomeno della scarsa chiarezza ed esaustività della documentazione governativa presentata in Parlamento continua a presentarsi anche per le coperture finanziarie, in quanto, in tali casi, le relazioni tecniche si limitano a riprodurre la clausola finale di copertura senza esplicitare né i risvolti e le evidenze contabili sottostanti alle medesime coperture né il significato e le implicazioni delle innovazioni di natura ordinamentale.

A proposito dell'insufficienza delle relazioni tecniche, le cause sono molteplici, come è stato osservato nel passato, e vanno dalla scarsa collaborazione da parte delle amministrazioni interessate ai tempi estremamente brevi in cui sovente matura la decisione legislativa, specialmente in riferimento all'approvazione di emendamenti, in ordine ai quali le amministrazioni competenti spesso si trovano in condizioni non idonee per una ponderata valutazione dei corrispondenti effetti.

La persistenza del fenomeno introduce comunque un elemento di incertezza circa gli effettivi contorni finanziari della decisione legislativa, il che vale - anche se

in tono minore - pure nel caso in cui si ricorra alla tecnica del tetto di spesa, quando l'ammontare di risorse non risulti coerente con la dimensione dell'intervento e soprattutto con il livello di automaticità del relativo impatto sui bilanci. In tale ipotesi, è lo stesso limite di spesa a poter risultare travolto ovvero trascinato dalla pressione degli elementi di base che determinano l'onere, soprattutto in presenza non solo di diritti soggettivi, come tali espressamente dichiarati dalla norma, ma anche di una serie di situazioni più sfumate, difficilmente comprimibili (ovvero modulabili) e comunque dipendenti da eventi "terzi", per tener conto delle risorse di volta in volta disponibili.

La questione assume un particolare rilievo anche alla luce della nuova configurazione, come già segnalato in precedenti Relazioni trimestrali, del meccanismo delle clausole di salvaguardia così come novellato a partire dal 2016, in virtù del quale, come è noto, l'intervento legislativo correttivo per il primo anno è previsto solo come terza tipologia d'intervento dopo che le risorse a legislazione vigente si siano dimostrate insufficienti a far fronte al disallineamento tra oneri e coperture. Le possibili sottostime degli oneri, di rado verificabili *ex ante* in assenza di relazioni tecniche esaustive, possono dunque rappresentare la premessa di evoluzioni negative delle grandezze di finanza pubblica, soprattutto in riferimento a provvedimenti di manovra ovvero comunque di grande rilevanza quantitativa. L'esito di tutto ciò, in caso di un quadro poco sostenibile circa gli elementi alla base della stima degli oneri, può tradursi nella creazione di condizioni favorevoli per il verificarsi di fenomeni gestionali - come, ad esempio, i debiti fuori bilancio - contrastanti con i richiamati principi di bilancio.

Per altro verso, il tema si riflette, in linea più generale, anche sul grado di certezza delle nuove o maggiori entrate previste in quanto acquisite *ex ante* agli equilibri del singolo provvedimento e dunque della finanza pubblica, a fronte di nuovi o maggiori oneri che presentano mediamente un livello di certezza maggiore ed un coefficiente di realizzazione il più delle volte tendente all'unità.

a.3. Mancata indicazione della precipua forma di copertura

Come già accaduto per il passato, continua a verificarsi la fattispecie di clausole di copertura che genericamente (oppure anche in riferimento a singole norme) vengono imputate alle maggiori entrate e alle minori spese contestualmente recate dal provvedimento ovvero di clausole di coperture di oneri riferiti alla somma degli effetti di numerosi articoli.

Quest'ultimo fenomeno (elenco delle coperture senza distinzione per singola disposizione onerosa), oltre a comportare uno scarso livello di trasparenza nelle scelte relative all'utilizzo e al reperimento delle risorse pubbliche di cui alla decisione

legislativa, appare anche in contrasto con la legge di contabilità, la quale prevede singole ipotesi di copertura finanziaria ciascuna delle quali riferita ad un onere (per la ricostruzione della corrispondenza tra singolo onere e singola copertura cfr. le già richiamate tavole allegate alla presente Relazione in riferimento a ciascun atto legislativo: legge e decreto legislativo). Inoltre, senza una tale corrispondenza tra singole disposizioni comportanti, rispettivamente, oneri e coperture, quando si è in presenza di compensazioni a valere anche su stanziamenti di conto capitale, non si può escludere la dequalificazione della spesa, in assenza dell'indicazione delle quote di oneri di egual natura.

Trova conferma dunque, anche nel quadrimestre considerato, quanto già più volte segnalato dalla Corte, ossia lo scollegamento tra singola norma onerosa e singola copertura, a vantaggio di una prospettazione per gruppi di disposizioni onerose, da un lato, e di modalità di coperture, dall'altro, senza una contrapposizione specifica per singola voce. Ciò sembra incoerente, oltretutto, con la stessa essenza dell'obbligo di copertura, che non attiene solo al vincolo di non peggioramento dell'equilibrio di bilancio in vigore (nonché alla premessa del raggruppamento nella norma primaria della decisione di spesa), ma anche alla necessità di assolvere a tale obbligo contrapponendo il singolo beneficio (onere) con il singolo sacrificio (copertura), il che va valutato anche in riferimento alle imprescindibili esigenze di trasparenza quali debbono indefettibilmente presiedere nel campo delle decisioni attinenti alla finanza pubblica.

Quanto invece al primo fenomeno (riferimento a risorse interne senza differenziare tra entrate e spese), non appare ispirato a trasparenza un modello legislativo privo delle necessarie distinzioni, che non consenta cioè una ricostruzione sistematica delle coperture nell'ambito della dicotomia di base tra maggiori entrate e minori spese, prevista dalla legge di contabilità. Nella misura in cui si tratti dell'utilizzo di effetti indiretti, si ricorda poi il principio dell'integrità, attuativo dell'art. 81 Cost. in base all'art. 24 della legge di contabilità e declinabile almeno sotto il profilo dell'esigenza di trasparenza: peraltro, a parità di fattispecie, si registra l'uso non univoco di tale tecnica.

Va ribadito peraltro, in linea più generale, che, come già prima accennato, le carenze evidenziate in termini di relazioni tecniche (e di metodologie di ricostruzione delle stime degli oneri) attengono anche al profilo delle coperture finanziarie, la cui sostenibilità dovrebbe in qualche modo essere dimostrata e ricostruibile.

a.4. Osservazioni sulla tecnica del limite di spesa

Il tema prima esaminato della qualità delle relazioni tecniche richiama l'altro relativo alla precisa configurazione dell'onere. È noto che da tempo la legge di contabilità incanala le fattispecie normative onerose, ai fini delle forme di definizione degli oneri, essenzialmente in due tipologie.

Da un lato, vi è l'opzione intesa a fissare un limite massimo, se il tipo di onere sottostante presenta una flessibilità accentuata, nel qual caso il tetto di spesa può rappresentare un presidio valido ai fini dell'effettivo contenimento dell'onere all'interno del limite prefissato.

Dall'altro, vi è l'opzione volta a prevedere oneri solo valutati, cui si ricorre quando il meccanismo sottostante che genera pressione sul bilancio presenti elementi di rigidità ed automaticità, sicché non appare del tutto garantito che il relativo flusso effettivo possa essere contenuto nel tetto di spesa indicato. Il riferimento è non solo alle situazioni esplicitamente costruite dalla norma sostanziale come diritti soggettivi, ma anche all'ampia gamma di situazioni individuali cui può dar luogo la normativa e che comunque non presenta effettivi elementi di modulabilità ed elasticità dal punto di vista dell'erogatore della prestazione da parte della pubblica amministrazione. È il caso anche di fattispecie la cui evoluzione in termini finanziari dipende da variabili esogene, il cui effetto può confliggere con un tetto di spesa, in quanto non prevedibili *ex ante* nei loro effetti finanziari. In questi casi appare incongruo adottare la tecnica del limite di spesa.

Va ribadito dunque il punto di fondo della problematica, ossia che, a fronte di fattispecie normative di particolare delicatezza e complessità nonché tali da creare una pressione sui bilanci con forti elementi di automaticità, la tecnica del tetto di spesa può presentare maggiori rischi sul piano finanziario ovvero, in alternativa, in ordine all'effettiva implementazione della normativa nel suo complesso (che potrebbe infatti risultare rallentata nel caso di rigido rispetto del tetto). Va anche considerato però che, in presenza di oneri espressi in termini di mera valutazione, ma di rilevante dimensione sul piano quantitativo, comunque occorrerebbe adottare un atteggiamento improntato ad una certa prudenza nel ricorso a tale tecnica, pur in presenza di fattori sottostanti ad alto contenuto di automaticità: infatti, in tal caso può risultare praticamente abbastanza difficoltoso utilizzare la possibilità di far fronte ad un eventuale scostamento tra oneri e coperture ricorrendo a spazi idonei nel bilancio a legislazione vigente, sicché il meccanismo implicito di salvaguardia finisce con il risolversi, di fatto, in un rinvio alla presentazione, già per l'esercizio in corso, di un'iniziativa legislativa ad opera del Governo, da adottare "tempestivamente", come prescrive l'art. 17, comma 13, della legge di contabilità.

Se ne deduce che la scelta nell'indicazione dell'onere tra tetto di spesa e mera valutazione deve tener conto degli elementi rilevanti nel singolo caso.

a.5. Aspetti innovativi nella stima degli oneri anche in termini di cassa

In materia degna di evidenziazione è la procedura di cui alla valutazione degli oneri seguita per numerosi provvedimenti, di seguito esaminati in dettaglio. Ai fini delle presenti Considerazioni generali, si può riassumere la problematica nei seguenti punti, riprendendo, peraltro, quanto più diffusamente esposto in occasione di analoghe circostanze per leggi recanti interventi di particolare rilievo quantitativo.

Anzitutto, gli oneri vengono valutati non solo in riferimento al saldo netto da finanziare, ma anche per i riflessi sugli altri saldi attraverso l'incremento dell'apposito fondo di sola cassa utilizzato per colmare la differenza tra gli effetti sulla competenza e quelli sugli altri saldi. Si concretizza così una tecnica che può essere valutata positivamente in ordine alla gestione ed alla tenuta dei saldi, pur in assenza, però, di indicazioni nella relazione tecnica circa i coefficienti sottostanti, il che impedisce una verifica da parte del Parlamento circa le motivazioni alla base del rapporto tra le stime riportate in riferimento ai diversi saldi.

Come già sottolineato negli anni precedenti, tutto ciò merita un'attenzione dal punto di vista ordinamentale per numerosi altri profili.

Si accentua la divaricazione tra la contabilità in cui si esprime il documento di cui al bilancio dello Stato (finanziaria) e le altre contabilità (fabbisogno del settore pubblico ed indebitamento netto). Tale fenomeno in prospettiva può comportare una riflessione a livello di sistema sulle stesse modalità di assolvimento dell'obbligo di copertura, anche per gli aspetti istituzionali, non essendo pubblici - e dunque disponibili per il Parlamento - i coefficienti nei passaggi tra le varie contabilità, il che concorre di fatto a collocare progressivamente tale obbligo su piani diversi tra i poteri dello Stato.

La corretta scelta da parte del Governo di compensare oneri valutati diversamente sui vari saldi implica poi una riflessione anche sul ruolo che può giocare la Tesoreria nel circuito costituzionale dell'assolvimento dell'obbligo di copertura, a fronte di una ormai risalente ed omogenea interpretazione nel senso di un riferimento di tale obbligo ai soli aspetti di mera competenza (cui sottostà una funzione "servente" dell'autorizzazione di cassa, a sua volta in via di forte evoluzione per la transizione verso il sistema della "competenza potenziata").

La problematica appena evidenziata assume un ruolo di accresciuto rilievo anche tenendo conto della accennata coesistenza, nello stesso quadro costituzionale, di contabilità e sistemi di riferimento diversi.

Per intanto, la conclusione può consistere nel ritenere necessaria l'esplicitazione almeno dei coefficienti assunti da parte del Governo onde conferire trasparenza ad operazioni (pur positive) di difforme valutazione del medesimo

onere in riferimento ai diversi saldi, il che richiede, anche per questo verso, una diversa conformazione delle stesse relazioni tecniche.

Sul piano più generale, trova conferma che, anche per questo verso, si rafforza la tendenza verso una divaricazione di fatto dell'obbligo di copertura e di compensazione per la parte afferente all'iniziativa del Governo rispetto a quella riguardante il Parlamento, atteso che solo il primo è in grado di conoscere l'entità e la composizione dell'evoluzione dei vari saldi. Qui, tra l'altro, non vengono messe a disposizione tutte le informazioni utili, come prima riportato, soprattutto in riferimento al passaggio tra le varie contabilità.

a.6 Nuove tendenze nell'attuazione dell'obbligo di copertura

L'esame del decreto-legge n. 17 del 1° marzo 2022 (in riferimento all'art. 32, comma 2), al cui successivo commento di dettaglio si fa qui rinvio, offre l'occasione per svolgere alcune considerazioni sull'evoluzione delle modalità di assolvimento dell'obbligo di copertura.

Infatti, è già da qualche anno che si assiste al progressivo rafforzamento, nei fatti, delle indicazioni programmatiche di cui ai grandi flussi di spesa di finanza pubblica (come indicati dal DEF e dalla correlata NADEF), il che comporta una lenta ed altrettanto progressiva trasformazione delle modalità attuative dell'obbligo costituzionale di copertura, in riferimento alla valenza della norma primaria onerosa.

Come si può desumere dalla legislazione ordinaria *in progress*, la copertura finanziaria si va sempre di più delimitando di fatto ai soli casi in cui il contenuto della norma onerosa attenga a funzioni nuove o diverse rispetto ai macro-flussi di finanza pubblica, in ottemperanza all'obbligo di non peggiorare il bilancio in essere ed il relativo saldo. È il caso delle norme che non riguardino le grandi aree di spesa, come la sanità, la previdenza, le politiche del lavoro, la spesa relativa al pubblico impiego.

Ove infatti la norma primaria onerosa attenga a materie rientranti nei predetti flussi di spesa prefissati a livello "macro" nei documenti programmatici, sia che essa abbia valenza di necessaria esecuzione/specificazione dell'indirizzo programmatico sia che essa rivesta portata innovativa rispetto alle singole destinazioni tendenziali sottostanti alla macro-decisione attinente al flusso (in termini di modifica di destinazioni), nella prassi si verificano gli estremi per la non applicazione dell'obbligo di copertura riferito alla valenza della singola disposizione onerosa, in quanto l'effetto finanziario delle disposizioni rimanga all'interno del flusso medesimo. Ciò comporta un affievolimento della portata dirompente sull'ordinamento da parte della norma primaria, chiamata - in questa ipotesi - a

svolgere, sostanzialmente, una funzione quasi ancillare rispetto alla previa individuazione in via programmatica, anzitutto, delle grandezze poi fissate nella legge di bilancio.

Il fenomeno è di rilievo, perché la normativa di rango primario finisce così con lo svolgere un ruolo strumentale/esecutivo rispetto ad una previa indicazione in modalità non formalizzate con norma quindi (di carattere programmatico) e formalizzate in legge di bilancio, intese a preordinare il perimetro, su scala pluriennale, che circoscrive l'ammontare di risorse a disposizione per i flussi di intervento pubblico.

Il sistema generalmente si chiude peraltro, formalmente, in quanto le indicazioni programmatiche trovano un suggello normativo in legge di bilancio. In essa risultano indicati, infatti, il fondo sanitario, ad es., il fondo o i fondi per le politiche del lavoro, l'ammontare di trasferimenti all'INPS e via dicendo (forse solo per le politiche del personale rimane un'indicazione di carattere programmatico, non essendo a ciò sufficiente la corrispondente categoria di bilancio).

Tale situazione, ormai da tempo in divenire, consente di osservare che si assiste dunque ad un diverso inveramento sostanziale del terzo comma dell'art. 81 Cost. non solo per gli aspetti più evidenti di copertura in termini di non peggioramento del saldo dato, ma anche per la sua notevole portata ordinamentale quale suggello del principio secondo cui la decisione finanziariamente rilevante nel nostro ordinamento trova attuazione attraverso lo strumento di diritto sostanziale di cui alla singola legge. Aspetto, questo, che lega indissolubilmente la contabilità finanziaria di flusso alla struttura vigente del nostro assetto costituzionale ed esalta il momento preventivo della decisione.

Ma la questione si riverbera anche sul rapporto tra Governo e Parlamento, nel momento in cui è il Governo che possiede la composizione di dettaglio del macroaggregato di cui al documento programmatico (rispetto a cui risulta coerente la corrispondente norma di quantificazione di cui alla legge di bilancio, ove esistente). Ne consegue che all'atto della discussione del flusso di natura programmatica di cui ai relativi e citati documenti (soprattutto la Nota di aggiornamento al DEF) sarebbe estremamente utile per il Parlamento – ed in qualche modo vincolante per il Governo per motivi di necessaria esigenza di trasparenza – un'indicazione di dettaglio circa le varie componenti che vanno poi ad esprimersi nell'indicazione di cui al macroflusso.

In sintesi, la logica “micro” dell'obbligo di copertura (considerate anche le modalità di decisione per la spesa in conto capitale) appare progressivamente confinata ad un ruolo tutto sommato marginale, sul piano sia quantitativo che finanziario, limitandosi essa sempre di più alle materie che non si iscrivono nei grandi flussi di spesa della finanza pubblica. Ciò comporta un alleggerimento del

peso della decisione finanziaria suggellato in via primaria, su cui si basa invece l'obbligo costituzionale di copertura. Un'altra conseguenza è la già accennata progressiva ed ulteriore divaricazione del potere finanziario effettivo tra Governo e Parlamento, per il fatto che l'informazione circa la composizione dei macroflussi è quasi di esclusiva pertinenza del Governo. L'obbligo di copertura subentra, dunque, in riferimento ad una singola disposizione normativa, quando si tratta di materie "terze", quindi residuali rispetto ai flussi di finanza pubblica. La decisione che rileva verte, dunque, sempre di più sul momento preliminare dell'obiettivo quantitativo di cui al macrosettore (flusso), laddove il ruolo di cui alla norma primaria assume una valenza attuativa/sostitutiva delle modalità di conseguimento dell'obiettivo programmatico. La logica del piano, a sua volta coerente, peraltro, con gli obiettivi di saldo, di spesa e di debito di cui alle regole eurounitarie, quale che ne siano i contenuti e la valenza finanziaria, si mostra dunque il criterio ispiratore della decisione finanziariamente rilevante, nel momento in cui individua l'obiettivo e circoscrive l'ammontare di risorse a disposizione, il resto dovendo rimanere all'interno di tale perimetro finanziario, a prescindere dalle modalità della decisione di dettaglio, ossia se di carattere legislativo ovvero amministrativo.

a.7. Casi residuali di incoerenza con la legge di contabilità

Le ipotesi problematiche prima individuate circa le modalità di rispetto dell'ordinamento contabile, da parte della legislazione vigente nel suo concreto divenire, dal punto di vista delle coperture finanziarie e della correlata quantificazione degli oneri non esauriscono, certo, l'ambito delle osservazioni, in riferimento al quadrimestre in discorso.

Il decreto-legge n. 228 si segnala infatti per alcuni aspetti critici, come coperture sugli interessi e proroghe di alcune contabilità speciali. Per il primo verso, si ricorda che, per motivi di prudenza, sarebbe da evitare una tipologia di compensazione di tale tipo (ancorché collegata all'intervento) sia perché si tratta di spesa, nei suoi aspetti complessivi, largamente dipendente da fattori esogeni sia perché, in particolare, nella presente fase non si possono escludere aspettative nel senso del rialzo del relativo onere. Per il secondo verso si ricorda che, in base alla legge rinforzata n. 243 del 2012, si dovrebbe assistere al movimento contrario, ossia al progressivo rientro in bilancio delle contabilità di tesoreria, mentre, come per la norma citata (nonché più in generale per l'attuazione del PNRR, ad esempio) si assiste ad un rilevante ricorso alle gestioni fuori bilancio.

Il decreto-legge n. 4 si segnala poi per il ricorso alla contabilità di cui al capitolo 1778, le cui componenti in termini di afflusso e deflusso delle risorse non risultano ricostruibili, nonché per il ricorso a coperture sui residui, non ammesse dalla legge

di contabilità e che possono riverberarsi su una pressione sulla cassa, in base a stime non note se non al Governo, ma che non vengono esplicitate nelle relazioni tecniche.

Si va registrando infine un fenomeno nuovo, che consiste nell'utilizzare fondi di bilancio, tra cui riassegnazioni di residui perenti eliminati, fondi speciali, altri fondi di bilancio come quello relativo alle esigenze indifferibili, non per la copertura di oneri afferenti al bilancio dello Stato, bensì per compensare oneri che afferiscono solo al fabbisogno ed all'indebitamento netto. Il che, seppur ispirato ad una logica di prudenza finanziaria, tuttavia non si pone in coerenza formale con la legge di contabilità, che contrappone oneri di bilancio a coperture sullo stesso documento, e crea commistioni tra le varie contabilità la cui ricostruzione appare assolutamente non agevole, attesa l'assenza di informazioni sull'argomento da parte delle relazioni tecniche.

2. LE SINGOLE LEGGI

Legge 18 febbraio 2022, n. 11, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-19

Il provvedimento, originariamente composto da 19 articoli per un totale di 50 commi, risulta incrementato, a seguito dell'esame del Senato della Repubblica in prima lettura, a 33 articoli per un totale di 64 commi; esso appare riconducibile alla *ratio* unitaria della proroga ed aggiornamento delle misure di contenimento dell'epidemia da Covid-19, come messo in evidenza dal Comitato per la legislazione della Camera dei deputati nel corso dell'esame in seconda lettura, Comitato che ha sottolineato altresì come il testo inglobi altri decreti-legge ed apporti modifiche a norme contenute in decreti-legge in corso di conversione. Si tratta di fenomeni che non contribuiscono alla trasparenza ed alla linearità del processo legislativo, come sottolinea da ultimo il citato Comitato.

Per i profili finanziari, in linea generale il Governo, nella citata circostanza di cui alla seconda lettura, ha precisato che “le Amministrazioni pubbliche competenti provvederanno agli adempimenti previsti dal testo in esame nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, conformemente alla generale clausola di neutralità finanziaria di cui all'articolo 18-ter, con la sola eccezione degli articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16 e 17 del provvedimento medesimo, i cui oneri – puntualmente quantificati, anche sotto il profilo temporale, sulla base degli elementi forniti nella relazione tecnica – risultano comunque provvisti di autonoma copertura o compensazione finanziaria”. Sempre il Governo ha poi assicurato che “le risorse già stanziata a legislazione vigente e a vario titolo utilizzate a copertura degli oneri e alla compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e fabbisogno derivanti dal presente provvedimento risultano disponibili e il loro impiego non è comunque suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già programmati a valere sulle risorse medesime”.

Sul piano quantitativo, l'apposito allegato riepilogativo degli effetti evidenzia un leggero avanzo per i saldi diversi da quello di contabilità finanziaria, come risultato di diverse circostanze, che si modificano di anno in anno: nel 2022 l'effetto è dovuto a minori spese, mentre per il 2023 a maggiori entrate nette.

Le caratteristiche del provvedimento, dal punto di vista finanziario, vedono la coesistenza di varie tipologie sia di quantificazione degli oneri che di tipologie di

coperture. Sotto questo secondo versante, si adotta la tecnica di individuare la compensazione all'interno del singolo articolo, il che rende trasparente il sinallagma tra interventi e risorse

Circa la tipologia delle coperture, si registra il ricorso sia al fondo speciale che alla riduzione di autorizzazioni di spesa (fondo per interventi strutturali di politica economica, fondo occupazione, fondo per esigenze indifferibili), oltre l'utilizzo dei capitoli di bilancio provenienti dalla riassegnazione dei residui perenti, delle risorse a disposizione del Commissario straordinario per l'emergenza Covid e di altre contabilità speciali (non fatte rifluire in bilancio). Sussistono anche clausole d'invarianza, senza la dimostrazione in dettaglio della relativa sostenibilità, come prescritto dalla legge di contabilità.

Legge 25 febbraio 2022, n. 15, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi

Si tratta del consueto provvedimento di proroga di termini in scadenza a fine esercizio, dal contenuto eterogeneo, anche alla luce delle notevoli integrazioni intervenute durante l'esame in prima lettura presso la Camera dei deputati (il Comitato per la legislazione in essere presso tale ramo del Parlamento aveva già segnalato la circostanza in riferimento al testo originario).

Risultano pervenute le relazioni tecniche e l'apposito allegato riepilogativo degli effetti, da cui si desume, da un lato, che l'entità degli interventi non è ragguardevole e, dall'altro, che si ha un avanzo per il primo anno in termini di contabilità finanziaria, come risultato di minori spese nette.

Per i profili finanziari, in riferimento agli oneri si assiste ad un largo uso della tecnica dell'indicazione di un tetto di spesa, il che appare generalmente garantista sotto il profilo dell'esigenza di un controllo degli andamenti di finanza pubblica, come indicato nelle Considerazioni generali. Per le coperture si assiste all'utilizzo, oltre che dei fondi speciali, di numerosi altri fondi di bilancio, che vanno da quello di riscrittura dei residui perenti eliminati al fondo equo e solidale, dal fondo spese urgenti ed indifferibili a quello per l'offerta informativa, al fondo sociale per l'occupazione e formazione nonché a quello in materia di inquinamento atmosferico.

Quanto poi a singole disposizioni, si segnala che l'art. 1, comma 25-bis differisce al 30 settembre, per il solo anno 2022, il termine ordinario di luglio per l'aggiornamento del preventivo economico da parte del consiglio di ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e conseguentemente - mediante novella all'articolo 4-bis, comma 2-bis, della legge n. 580 del 1993 - sopprime la previsione che stabilisce la gratuità di tutti gli incarichi degli organi diversi dai

collegi dei revisori per le camere di commercio, le loro unioni regionali, nonché le loro aziende speciali: si segnala al riguardo che la relazione tecnica non fornisce alcun dettaglio sugli effetti finanziari della normativa.

L'articolo 3, comma 5-*sexies* (utilizzo avanzi per spese correnti di urgenza a fronte dell'emergenza Covid-19), estende all'esercizio finanziario 2022 la vigenza delle disposizioni contabili, previste in favore degli enti territoriali per gli anni 2020 e 2021 dal decreto-legge n. 18 del 2020, che consentono l'utilizzo degli avanzi di amministrazione per spese correnti da destinare ad interventi volti ad attenuare la crisi del sistema economico derivante dalla pandemia da Covid-19: sarebbe da valutare se ciò non ponga i presupposti per una dequalificazione della spesa. Lo stesso si rileva per l'articolo 3, comma 5-*octies* (operazioni di rinegoziazione di mutui enti locali), che estende di un anno, fino al 2024, l'applicazione della norma che consente agli enti territoriali di utilizzare, senza vincoli di destinazione, le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui e dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi.

Problemi particolarmente delicati pone poi l'art. 3, comma 5-*duodecivies*, che esonera gli enti locali dalla verifica di alcune condizioni stabilite dalla legislazione vigente nelle operazioni di accollo dei mutui dei medesimi enti da parte dello Stato e stabilisce che un importo commisurato alla minore spesa per interessi passivi sul debito statale derivante dalle operazioni di ristrutturazione perfezionate alla data del 31 dicembre 2022, è destinato al finanziamento di un apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'interno (l'importo è stabilito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa quantificazione operata dall'Unità di coordinamento, tenuto conto dell'andamento atteso dei tassi di interesse sui titoli di Stato e le risorse sono ripartite tra gli enti locali i cui mutui sono stati accollati allo Stato, tenuto conto, altresì, del loro contributo nel determinare la minore spesa per interessi, in funzione dell'importo e del profilo temporale delle quote capitale dei mutui medesimi. Il fondo è invece finanziato, anche in via pluriennale, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento per interessi passivi sul debito pubblico iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze). Al riguardo, a parte l'assenza di indicazione, nella relazione tecnica, dei parametri in base ai quali saranno quantificati i minori interessi che ne derivano, la copertura sulla minore spesa per interessi sul debito statale desta perplessità non solo in quanto non ammessa dalla legge di contabilità, trattandosi di una voce di spesa obbligatoria significativamente legata a parametri esogeni, ma anche per l'eventuale modifica delle stime alla luce dell'attuale quadro in evoluzione. Sicché si potrebbe avere un onere certo derivante dall'istituzione del fondo, a fronte di una copertura meno certa.

Infine, l'art. 7, comma 4, nel prorogare il termine di mantenimento in essere di alcune contabilità speciali, va valutato anzitutto per la sua scarsa coerenza con l'attuazione progressiva della normativa che prevede il rientro di detta tipologia di contabilità in bilancio. Indirettamente, come già segnalato in passato, si pone il problema della mancata creazione, nonostante le numerose modifiche alla legge di contabilità, di forme di gestione del bilancio dello Stato che garantiscano le medesime condizioni di flessibilità degli strumenti fuori bilancio.

Legge 28 marzo 2022, n. 25 recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da Covid-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico

Si tratta di un ulteriore intervento a favore dell'economia (cd. "sostegni-ter"), il cui testo originario è stato notevolmente integrato e modificato nel corso dell'esame parlamentare in prima lettura presso il Senato della Repubblica.

Il provvedimento consta di cinque titoli, di cui il primo (sostegno alle imprese e all'economia in relazione all'emergenza Covid-19) reca misure di sostegno per numerose categorie di attività che siano state maggiormente incise dalle misure di prevenzione e contenimento adottate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, il secondo (regioni ed enti territoriali) reca misure di sostegno alle spese collegate all'emergenza Covid19 sostenute dalle Regioni e dagli enti locali, il terzo (misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica) dispone misure volte a realizzare un contenimento dei costi dell'energia elettrica, il quarto prevede altre misure urgenti ed il quinto reca disposizioni finali e finanziarie.

Come osservato nel corso dell'esame in seconda lettura presso la Camera dei deputati dal Comitato per la legislazione, il provvedimento, originariamente composto da 33 articoli per un totale di 129 commi, risulta incrementato, a seguito del citato esame del Senato della Repubblica, a 84 articoli, per un totale di 278 commi, ed appare riconducibile, sulla base del preambolo, alla finalità unitaria di fronteggiare la crisi economica determinata dall'emergenza Covid-19, anche per quanto concerne gli effetti derivanti dagli aumenti dei prezzi nel settore elettrico. Nella medesima circostanze sono state però rilevate norme difficilmente inquadrabili in dette finalità nonché la riproposizione dell'inglobamento in un decreto-legge di altro decreto-legge (n. 13) in corso di conversione, fattispecie, quest'ultima, su cui è stata inviata, dal Presidente della Repubblica ai presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei ministri, una lettera il 23 luglio 2021, in cui si è segnalato che la confluenza di un decreto-legge in un altro provvedimento d'urgenza, oltre a dover rispettare il requisito dell'omogeneità di contenuto, dovrà

verificarsi solo in casi eccezionali e con modalità tali da non pregiudicarne l'esame parlamentare.

Merita inoltre di essere ricordato, in particolare, che in materia il predetto Comitato, con riferimento al provvedimento in titolo, ha espresso l'esortazione nel senso che "abbia cura il Governo ... di evitare forme di intreccio tra più provvedimenti d'urgenza, atteso che la confluenza in un unico testo di più articolati attualmente vigenti – che originano da distinte delibere del Consiglio dei ministri e distinti decreti del Presidente della Repubblica – appare suscettibile di ingenerare un'alterazione del lineare svolgimento della procedura parlamentare di esame dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge e di provocare un danno, oltre che alla comprensibilità dei testi da parte dei cittadini, anche agli equilibri istituzionali; detta confluenza in unico testo di più decreti-legge contribuisce infatti all'aumento delle dimensioni dei testi all'esame del Parlamento e quindi alla loro complessità, con la conseguenza di concentrare la discussione nel primo ramo di esame; in questo modo si prefigura un monocameralismo di fatto che necessita invece di essere decisamente superato".

Avuto riguardo al profilo finanziario, risultano presentate più relazioni tecniche, confluite poi in quella aggiornata di cui all'esame in seconda lettura, dal cui apposito allegato riepilogativo si evince, tenuto conto della tecnica di costruzione di tale allegato (che raffronta il saldo delle entrate nette con quello delle spese nette), una portata dell'intervento di quasi 2 miliardi per la contabilità finanziaria riferita al 2022, tali da ridursi ad 1,4 miliardi, con una inversione di segno, per le altre contabilità per il medesimo esercizio, con un modesto avanzo nel saldo tra entrate e spese nette.

Circa gli oneri, si ha una larga presenza di tetti di spesa, anche riferiti a fattispecie connesse ad oneri obbligatori, come meglio si specificherà nel prosieguo, mentre sul piano delle coperture si assiste alla coesistenza del modello che prevede coperture affiancate nel medesimo articolo agli oneri con quello del rinvio ad un articolo finale di copertura (32). Sempre per le compensazioni si ricorre poi, in gran parte, ad utilizzo di fondi di bilancio sia generici che relativi a singole autorizzazioni legislative: in particolare, si utilizzano il Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente (articolo 4, comma 2-*sexies*), il Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale (articolo 4, comma 3-*ter*), il Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano (articolo 5, comma 5), il Fondo per interventi strutturali di politica economica (articoli 7, comma 2, lettera c), e 22-*bis*, comma 2), il Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021- 2027 (articolo 9, comma 5-*bis*), il Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014 (articoli 9-*bis*, comma 2, e 14-*bis*, comma 1) ed il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente

conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali (articoli 10-*bis*, comma 3, e 20-*quater*, comma 1) per la maggiorazione degli oneri relativi al diverso impatto sul fabbisogno e sull'indebitamento netto. Si ricorre altresì all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 471, della legge n. 160 del 2019, relativa all'organizzazione e al funzionamento della tecnostuttura di supporto alle attività dell'Osservatorio nazionale e degli Osservatori regionali per la formazione medico-specialistica (articolo 19-*quinqüies*, comma 5), nonché all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 214, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, relativa al contributo straordinario a compensazione dei minori incassi dell'ANAS e delle imprese esercenti attività di trasporto ferroviario a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 (articolo 25, comma 2-*quinqüies*).

Come si desume dall'art. 32, dettante disposizioni finanziarie, l'intervento lordo di cui al provvedimento ammonta a 1.661,41 milioni di euro per l'anno 2022, 127,86 milioni di euro per l'anno 2023, 153,82 milioni di euro per l'anno 2024, 144,46 milioni di euro per l'anno 2025, 136,16 milioni di euro per l'anno 2026, 122,26 milioni di euro per l'anno 2027, 108,46 milioni di euro per l'anno 2028, 105,66 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029.

Per quanto concerne le singole norme, l'art. 13, comma 6-*bis*, in tema di spendibilità dell'avanzo di amministrazione derivante da entrate vincolate all'estinzione anticipata dei mutui, la relazione tecnica afferma che la norma non determina effetti negativi sui saldi di finanza pubblica in quanto le altre spese (diverse da quelle di estinzione delle quote capitali dei mutui) riguardanti l'estinzione anticipata, quali interessi, commissioni e penali, sono finanziate dalle entrate correnti dell'ente, nell'ambito degli equilibri di bilancio: probabilmente, sarebbe stato opportuno esplicitare meglio il fondamento della conclusione circa il mancato impatto della norma sugli equilibri di finanza pubblica.

Per l'art. 14 (riduzione oneri di sistema per il primo trimestre 2022 per le utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW), si registra che la relazione tecnica non indica le modalità con cui è stato calcolato l'onere di 1.200 milioni di euro derivante dall'annullamento delle aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico. Anche per l'articolo 15 (contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese energivore) si rileva che la relazione tecnica non fornisce informazioni in merito ai dati utilizzati ai fini della stima degli effetti finanziari ascrivibili alla norma con riferimento alla spesa complessiva a carico delle imprese per la componente energia elettrica, stimata in misura pari a 2,7 miliardi nel I trimestre 2022, e che, in particolare,

andrebbero forniti gli elementi informativi sottostanti la stima dei due parametri utilizzati ai fini della quantificazione.

Per l'art. 18 (riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi), egualmente si registra l'insufficienza della relazione tecnica in ordine all'esplicitazione dei parametri alla base della quantificazione degli effetti in termini di entrata, mentre per l'art. 19, commi 1-3 (misure urgenti per la scuola, l'università e la famiglia) si è in presenza di un tetto di spesa a fronte di oneri di natura obbligatoria. Quanto poi all'art. 20, commi 1 e 1-*bis*, in materia di vaccini anti-Covid, si stanziavano 50 milioni per il 2022 e 100 milioni annui a decorrere dal 2023 per la previsione di un diritto di indennizzo in caso di conseguenti lesioni o infermità permanenti o decesso: ragionevolmente la relazione tecnica fa presente che non sussistono dati in base ai quali procedere alla quantificazione dell'onere, ma non trova spiegazione il fatto che nel 2023 si preveda un onere raddoppiato rispetto al 2022.

Insufficienze nella relazione tecnica si registrano anche in riferimento all'art. 22-*bis*, concernente la proroga delle esenzioni dal pagamento dell'IMU per gli immobili inagibili, del cui impatto in termini di minori entrate non vengono fornite le determinanti, mentre, per l'art. 23-*ter*, riguardante l'indennità supplementare di comando riconosciuta ai Comandanti delle stazioni dei carabinieri, a fronte dell'affermazione della relazione tecnica circa l'insussistenza di oneri (trattandosi solo di rendere immediatamente disponibili le risorse finanziarie già stanziare dalla legge n. 178 del 2020), non si ha contezza del relativo impatto di cassa sulla legislazione vigente. Quanto poi all'art. 24, comma 10-*bis*, in materia di dilazione del termine per il perfezionamento dell'aggiornamento dei piani economici finanziari dei concessionari autostradali, la relazione tecnica esclude effetti sulla finanza pubblica, trattandosi di disposizione di natura ordinamentale: non risultano però riferimenti, ad esempio, ad eventuali effetti in merito ai canoni da corrispondere da parte di tali società.

Una questione particolarmente delicata si pone per l'art. 28, in materia di contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche, laddove la relazione tecnica definisce la disposizione come tale da avere carattere ordinamentale, senza effetti sui saldi di finanza pubblica: poiché la materia nel complesso è stata oggetto di una contrapposizione tra minori entrate derivanti dalle agevolazioni e maggiori entrate come effetto indiretto di carattere non automatico (e quindi da verificare con attenzione), sarebbe stato opportuno che il Governo avesse delucidato con maggiore dovizia di particolari l'impatto della modifica in esame su tale delicato meccanismo di contrapposizione tra effetti fiscali di segno opposto, i quali peraltro vanno a costituire una parte degli elementi su cui è costruita la legislazione vigente.

Quanto all'articolo 32, di copertura finanziaria, già prima citato, vengono anzitutto esplicitate le norme che non debbono comportare oneri, senza che, come prescrive la legge di contabilità, siano dettagliati i motivi a fondamento di tale prescrizione, la cui perentorietà non esclude che nei fatti si producano, invece, effetti, ove ve ne siano le condizioni. L'utilizzo poi della contabilità speciale 1778, intestata all'Agenzia delle entrate, per modificare le destinazioni di pregresse agevolazioni, avrebbe dovuto essere accompagnato, nella relazione tecnica, come già rilevato nel passato per analoghe fattispecie, da un'adeguata esplicitazione dei flussi di entrata e di uscita in riferimento alle partite interessate.

Si registrano anche coperture su residui, non ammesse dalla legge di contabilità.

Trova conferma infine quanto già segnalato dalla Corte, anche nelle Considerazioni generali di cui alla premessa, ossia lo scollegamento tra singola norma onerosa e singola copertura, a vantaggio di una prospettazione per gruppi di disposizioni onerose, da un lato, e di modalità di coperture, dall'altro, senza una contrapposizione specifica. Ciò sembra incoerente non solo con la legge di contabilità, ma con la stessa essenza dell'obbligo di copertura: non va trascurato, infatti, tanto l'aspetto relativo al non peggioramento dell'equilibrio di bilancio in vigore (nonché la premessa del raggruppamento nella norma primaria della decisione di spesa) in riferimento all'onere, quanto la necessità di assolvere a tale obbligo contrapponendo il singolo beneficio (onere) con il singolo sacrificio (copertura), per esigenze anzitutto di trasparenza in merito alle decisioni concernenti la finanza pubblica.

Legge del 5 aprile 2022, n. 28 recante conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, recante disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina

Il provvedimento d'urgenza risulta notevolmente modificato ed integrato, rispetto al testo iniziale, a seguito dell'esame in prima lettura presso la Camera dei deputati. Come si evince dall'apposito prospetto riepilogativo, l'ammontare lordo dell'intervento è pari a 6 milioni per il 2022, con un saldo netto neutro, tenuto conto delle coperture.

Per la quantificazione degli oneri si adotta la tecnica del tetto di spesa, il che – come osservato più volte dalla Corte – appare in linea generale garantista sotto il profilo della tenuta del quadro di finanza pubblica, nonostante si tratti di intervento di portata quantitativa non ingente. Per le coperture, si hanno alcuni articoli con propria compensazione, mentre l'articolo finale di copertura provvede a compensare gli oneri complessivi dei quattro articoli citati, concretizzandosi così ancora una volta

la mancata corrispondenza tra quote di oneri e quote di coperture, come invece previsto dalla legge di contabilità.

In linea generale, si ricorre comunque ai fondi speciali, alla decurtazione di fondi generici già in essere nonché alla riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa.

Come si desume dall'art. 6, dettante disposizioni finanziarie, l'ammontare lordo dell'intervento si ragguaglia ad euro 179.181.253 per l'anno 2022 e ad euro 21.000.000 per l'anno 2023.

Il provvedimento non presenta rilevanti profili finanziari di carattere problematico. Si segnala ad ogni modo che, per l'art. 1 (partecipazione di personale militare al potenziamento di dispositivi della NATO), va considerato che il tetto di spesa ivi indicato si riferisce anche ad oneri relativi al personale, di carattere obbligatorio quindi, il che appare incongruo dal momento che la logica del tetto di spesa presuppone oneri di carattere flessibile. L'art. 2-bis, poi, in materia di cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari, non reca effetti finanziari secondo il dispositivo nonché in base all'acclusa relazione tecnica, in quanto "i materiali e mezzi oggetto di cessione sono già nelle disponibilità del Ministero della difesa, mentre eventuali oneri ad essi connessi saranno sostenuti nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente": al riguardo, si ricorda, per il primo aspetto, che il Governo ha sostenuto, durante l'esame in prima lettura prima citato, di non ritenere di dover sostituire i beni ceduti, mentre, per il secondo aspetto, che ancora una volta emerge la scarsa trasparenza dei criteri di costruzione della legislazione vigente.

Lo stesso si può osservare a proposito dell'art. 5-*quater*, comma 3, in merito alla sufficienza dei fondi in essere per le politiche e i servizi dell'asilo, in ordine all'attivazione di 3.000 posti aggiuntivi nel Sistema di accoglienza ed integrazione (SAI), in origine destinati evidentemente ad altre emergenze, laddove non si ha contezza del venir meno di tali esigenze primigenie onde poter affrontare quella nuova di cui alla norma a a parità di fondi disponibili.

Legge 7 aprile 2022, n. 32 recante deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia

Si tratta di un complesso intervento legislativo di riordino della materia del sostegno e della valorizzazione della famiglia, tale da interessare numerosi aspetti, che vanno dal riordino delle misure di sostegno (art. 2) alla disciplina dei congedi parentali, di paternità e di maternità (art. 3), dall'incentivo al lavoro femminile, condivisione della cura e armonizzazione dei tempi di vita e di lavoro (art. 4) al sostenimento della spesa delle famiglie per la formazione dei figli e dell'autonomia

finanziaria dei giovani (art. 5) nonché al sostenimento e promozione delle responsabilità familiari (art. 6).

Risultano presentate le relazioni tecniche ed accolti i rilievi e le condizioni della Commissione bilancio della Camera dei deputati, competente per l'esame in prima lettura, anche se mancano in gran parte le quantificazioni degli oneri. Ciò in quanto, sia per gli interventi che per le relative compensazioni, si demanda la soluzione dei problemi alla fase successiva della decretazione delegata, come prevedono gli artt. 7 e 8, di cui il primo individua il meccanismo, in coerenza con l'art. 17 della legge di contabilità, ed il secondo enumera gli stanziamenti di bilancio e le relative leggi di supporto da cui si andranno a prelevare le risorse a compensazione: si tratta, oltre ad eventuali altre risorse indicate dai successivi decreti legislativi, di quelle eventualmente residue a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 339, della legge n. 160 del 2019 (per la maggior parte destinate al finanziamento dell'assegno unico e universale per i figli a carico); di quelle derivanti dalla modificazione o abolizione del buono per il pagamento di rette relativi alla frequenza di asili nido e altri servizi per l'infanzia (di cui all'articolo 1, comma 355, della legge n. 232 del 2016, come modificato dall'articolo 1, comma 488, della legge n. 145 del 2018 e, successivamente, dall'articolo 1, comma 343, lettere a), b) e c), della legge n. 160 del 2019); di quelle derivanti dalla modificazione ovvero abolizione delle detrazioni fiscali per minori a carico previste dall'articolo 12, comma 1, lettera c), e comma 1-bis, del d.P.R. n. 917 del 1986 ed infine di quelle derivanti dalla modificazione ovvero abolizione della detrazione delle spese documentabili per i contratti di affitto degli studenti universitari fuori sede prevista dall'articolo 15, comma 1, lettera i-sexies), del citato d.P.R. n. 917.

Lo schema utilizzato è quello, dunque, di una legislazione dai contorni finanziari molto elastici, a tal punto che la stessa Commissione bilancio del Senato della Repubblica, competente in seconda lettura, pur fornendo un parere non ostativo, ha riconosciuto "che, stante la genericità dei criteri di delega, risulta sostanzialmente impossibile conoscere *ex ante* gli importi che scaturiranno dai provvedimenti delegati" e che "sarebbe stato opportuno acquisire, già in sede di esame del disegno di legge delega, indicazioni di massima sulle grandezze finanziarie complessive coinvolte nell'esercizio della delega, anche alla luce del fatto che diversi principi e criteri direttivi appaiono potenzialmente e, in taluni casi, certamente suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri".

Formalmente, quindi, il testo non può essere considerato incoerente rispetto alla legge di contabilità, ma resta il fatto che la dimensione finanziaria potenzialmente rilevante dell'intervento e la genericità (al momento) delle future fonti di compensazione richiederanno in sede di decretazione delegata un'attenta valutazione non solo degli aspetti finanziari legati al circuito oneri-coperture, ma

anche un'esatta calibrazione tra le due esigenze della creazione di diritti soggettivi, per un verso, e del reperimento di fonti di finanziamento elastiche ed esaustive sul piano quantitativo, per altro verso. Compito, questo, abbastanza complicato da svolgere per il fatto che, in base alla legge di contabilità, in presenza di rigidità nella struttura degli oneri (quale è il caso dei diritti soggettivi perfetti) risulta problematico ricorrere alla tecnica del tetto di spesa, ma va utilizzata quella della mera previsione di oneri, il che comporta l'attivabilità di clausole di salvaguardia che non possono consistere, evidentemente, nel ricorso a fondi in essere, come prevede la legge di contabilità come primo passo in tal senso, a fronte di un volume di interventi che potrebbe presentarsi di importo non trascurabile.

A quest'ultimo riguardo va considerato che si tratta infatti di un meccanismo - ossia le clausole di salvaguardia previste dalla legge di contabilità - che può risultare efficace nella misura in cui non siano in gioco importi rilevanti avuto riguardo agli oneri, quale non sembra essere il caso in questione. In altre parole, il rischio da evitare è di prospettare un intervento quantitativamente rilevante e formalizzato in mere previsioni, senza efficaci meccanismi di compensazione, come sostanzialmente la Corte osservò in riferimento al decreto legislativo n. 230 del 2021, recante istituzione dell'assegno unico e universale per i figli a carico, nella Relazione quadrimestrale riferita al periodo settembre-dicembre 2021.

Legge 27 aprile 2022, n. 34 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, recante misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali

Il provvedimento d'urgenza appare riconducibile a numerose e distinte finalità, in materia, essenzialmente, di contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale.

Nel corso dell'esame in prima lettura presso la Camera dei deputati il testo è stato arricchito con numerose proposte emendative di carattere sia integrativo che innovativo. Nella versione definitiva il provvedimento consta di cinque titoli, di cui il primo in materia di misure urgenti nel settore dell'energia elettrica, gas naturale e fonti rinnovabili, il secondo in materia di politiche industriali, il terzo in materia di regioni ed enti territoriali, il quarto tale da dettare altre misure urgenti ed il quinto in materia di disposizioni finali e transitorie.

Risultano presentate le prescritte relazioni tecniche, anche in versione aggiornata, dal cui prospetto riepilogativo degli effetti si deduce che, in termini di contabilità finanziaria, l'ammontare complessivo degli interventi, calcolato, secondo l'usuale tecnica, come saldo tra maggiori e minori entrate e maggiori e minori spese,

si attesta su un valore di poco superiore ai due miliardi di euro, con maggiori entrate nette che eccedono le maggiori spese nette, per il 2022, il che determina un lieve saldo positivo, avuto riguardo al saldo netto da finanziare. Nel secondo anno l'ammontare dell'intervento, sempre calcolato nei termini prima descritti, si ridimensiona di molto, tra l'altro con un'inversione di segno, nel senso che le maggiori entrate nette diventano minori entrate nette e lo stesso accade per le spese, anche se sempre con un saldo di segno positivo, sia pur di lieve importo. Nel terzo anno l'intervento subisce un ulteriore, deciso ridimensionamento, quasi tendente all'azzeramento, con un saldo che continua però a risultare positivo.

Circa le altre contabilità, anche per il primo anno si hanno minori spese nette che superano le minori entrate nette, con un limitato saldo positivo, il tutto con una dimensione nettamente decrescente nel passaggio dal primo al terzo anno.

L'ammontare lordo dell'intervento, come si desume dalla clausola di copertura, si aggira invece intorno agli 8 miliardi per il 2022, a 2 miliardi fino al 2026 e ad importi minori per gli anni successivi, avuto riguardo al saldo netto da finanziare.

Tali effetti differenziati tra le diverse contabilità, sì da pervenire all'inversione di segno anche per lo stesso esercizio, sono essenzialmente riconducibili all'annullamento delle aliquote degli oneri generali di sistema, che si traducono in maggiori spese in termini di contabilità finanziaria e in corrispondenti minori entrate per lo stesso esercizio per le altre contabilità.

Dal punto contabile generale, coesistono coperture relative a singole disposizioni e rinvio all'articolo 42, di copertura generale. Sono presenti anche numerose clausole di neutralità, per nessuna delle quali risulta rispettato l'obbligo, di cui alla legge di contabilità, di dimostrare la relativa fondatezza e sostenibilità. Gli oneri vengono quantificati in alcuni casi come tetto di spesa, in altri casi in termini di mera valutazione, il che può comportare problemi di reperimento di eventuali, ulteriori mezzi di copertura - in caso di scostamento di questi ultimi rispetto agli oneri - a carico dei mezzi di bilancio, come indicato dalla legge di contabilità.

Quanto alle singole disposizioni, per quanto concerne le norme dotate di clausole di neutralità, qualche dubbio sussiste, in merito alla relativa sostenibilità ed in assenza di delucidazioni al riguardo da parte della relazione tecnica, circa l'art. 3-*bis* (Strategia nazionale contro la povertà energetica), 11-*bis* (Riconversione e incremento dell'efficienza energetica degli impianti serricoli), 19-*ter* (Disposizioni in materia di incremento dell'efficienza energetica degli impianti di illuminazione pubblica), 35 (Anagrafe dei dipendenti della pubblica amministrazione) e 37 (Disposizioni urgenti per la partecipazione italiana alle esposizioni universali).

È da apprezzare poi - pur tenendo conto del fatto che comunque è la legge di contabilità che prevede la clausola di monitoraggio degli oneri in linea generale - che gli artt. 4 (Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese energivore) e 5 (Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale) richiamino esplicitamente detta clausola, ancorché senza indicazione di forme di pubblicità.

Circa poi l'art. 22-bis (Ricerca e sviluppo del settore aerospaziale), si osserva che il versamento dei diritti di regia, a cadenza annuale, avviene ora al termine di un quindicennio, il che potrebbe comportare effetti finanziari negativi: ciò è escluso dalla relazione tecnica, però, in quanto tali proventi vengono riassegnati ed alle norme non sono assegnati effetti sui saldi di finanza pubblica, il che può essere ritenuto ragionevole solo se le riassegnazioni sono più o meno contestuali agli afflussi. Per l'art. 27 (Contributi straordinari agli enti locali) la relazione tecnica esclude effetti sulla finanza pubblica, i quali si dovrebbero verificare, invece, se la norma consente tempi più dilatati per la restituzione di rate già scadute di anticipazioni di liquidità da restituire nel 2022. L'art. 29 (Riapertura dei termini per la rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni e delle partecipazioni), tenuto conto della relativa relazione tecnica, presenta qualche lacuna informativa in relazione ad alcuni parametri essenziali ai fini della stima dell'onere, soprattutto sotto il profilo dei consuntivi già possibili. L'art. 30, comma 3, poi, dispone la conservazione di residui, il che dovrebbe conseguire ad atti amministrativi e dovrebbe essere valutato per i relativi impatti sui saldi.

Quanto poi all'art. 32, comma 2, che rinvia alla determinazione del fabbisogno di cui al Servizio sanitario nazionale per il funzionamento di una Residenza per l'Esecuzione delle Misure di Sicurezza (REMS), a parte l'esiguità del maggior onere, valgono le considerazioni espresse nelle Considerazioni generali circa l'evoluzione della morfologia delle coperture finanziarie nei casi che afferiscono ai grandi flussi di finanza pubblica.

In merito, infine, al citato articolo 42, di copertura generale, relativamente alla lettera a) del comma 2, si ripropone una forma di compensazione a carico dei programmi di bilancio a legislazione vigente, per la quale non si possono che ripetere le osservazioni già svolte in passato in occasione di analoghe circostanze: anzitutto, trattasi di copertura a carico di mezzi di bilancio (in quanto tale non prevista dalla legge di contabilità), in secondo luogo non è possibile distinguere mezzi di parte corrente da quelli di parte capitale (il che impedisce di verificare eventuali coperture a carico di mezzi di parte capitale per oneri di parte corrente) ed in terzo luogo risulta assente il riferimento ai capitoli, il che avrebbe potuto consentire di ricostruire i relativi titoli giuridici sottostanti e di valutare la congruità e sostenibilità della riduzione offerta.

3. Altre leggi di minore rilevanza

Quanto alla legge n. **238** del 23 dicembre 2021, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020, si tratta della consueta legge in materia, relativa - per quella in titolo - al biennio 2019-2020. Il provvedimento presenta anche norme ordinamentali in materia di PNRR, come, ad esempio, l'art. 43, in tema di monitoraggio parlamentare sull'attuazione del Piano, e l'art. 46, in tema di sviluppo della funzione consultiva ad opera delle Sezioni riunite in sede consultiva della Corte dei conti nelle materie di contabilità pubblica.

Dall'apposito allegato riepilogativo (ed aggiornato) degli effetti si desume la scarsa rilevanza quantitativa degli oneri, con un modestissimo saldo positivo netto per il fabbisogno e l'indebitamento netto a causa di maggiori entrate. Per i profili qui in esame, si registra la presenza di clausole di neutralità, per nessuna delle quali la relazione tecnica garantisce la sostenibilità con idoneo apparato documentativo, come pure prevede la legge di contabilità.

Sotto il profilo della configurazione dell'onere si hanno sia casi di indicazione di un tetto sia casi di ricorso alla tecnica della mera valutazione: per questa seconda fattispecie occorre tener conto comunque del fatto che, come già rilevato, l'entità degli oneri appare *prima facie* assorbibile dagli stanziamenti di bilancio, in caso di relativo esubero rispetto alle coperture.

Quanto alle compensazioni, esse insistono sull'apposito fondo preordinato in bilancio, per cui non sembrano esservi problemi. Si registra comunque che l'art. 45, in tema di assunzione di personale presso l'Autorità nazionale anticorruzione, reca, per gli oneri decorrenti dal 2027, una copertura a carico del bilancio dell'ente stesso: si tratta di una fattispecie per la quale la legge di contabilità prevede l'obbligo di copertura ad opera della disposizione legislativa onerosa, il che non risulta realizzato nell'articolo qui in esame, tra l'altro in un contesto di mancata esplicitazione, nella relazione tecnica, dei mezzi cui l'Anac dovrà autonomamente far ricorso per la copertura dei suddetti oneri.

Non comporta profili problematici la legge n. **240** del 29 dicembre 2021, recante norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Associazione «Chiesa d'Inghilterra», in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione, tenuto conto delle dichiarazioni del Governo nel corso dell'esame in seconda lettura presso la Camera dei deputati, secondo cui, in sintesi, "l'articolo 5, che prevede il diritto per incaricati designati dall'Associazione 'Chiesa d'Inghilterra' di corrispondere alle richieste provenienti dagli alunni e dalle loro famiglie o dagli organi scolastici, in ordine allo studio del fatto religioso e delle sue implicazioni, non appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, giacché le attività che ne derivano sono da svolgersi, come precisato dal comma 3 del

medesimo articolo 5, nell'ambito dell'attività extracurricolare ed in orario extrascolastico senza oneri per l'erario". Inoltre, "l'articolo 9, comma 5, che stabilisce che, agli effetti tributari, gli enti dell'Associazione 'Chiesa d'Inghilterra' civilmente riconosciuti, aventi fine di religione o di culto, sono equiparati a quelli aventi fine di beneficenza o di istruzione, appare riferibile solo alle attività svolte dagli enti religiosi e non anche da organismi ed enti che, pur essendo emanazione della Chiesa d'Inghilterra, sono comunque equiparati ad analoghi organismi di diritto interno in relazione all'attività esercitata e alla relativa disciplina fiscale" e "la disposizione di cui all'articolo 11, che prevede che la Repubblica e l'Associazione 'Chiesa d'Inghilterra' s'impegnino a collaborare per la tutela e la valorizzazione dei beni afferenti al patrimonio culturale della Chiesa d'Inghilterra, deve intendersi come norma di carattere programmatico".

Sempre il Governo, nella medesima circostanza, ha fatto altresì presente che "per la quantificazione degli oneri derivanti dall'articolo 14, che prevede la deducibilità, ai fini IRPEF, delle erogazioni liberali effettuate da persone fisiche in favore dell'Associazione 'Chiesa d'Inghilterra', ... si è tenuto conto innanzitutto del fatto che l'aliquota marginale media della totalità dei contribuenti italiani - come risulta da apposite elaborazioni effettuate con il modello di microsimulazione IRPEF basato sui dati delle dichiarazioni dei redditi - risulta pari al 27 per cento" e che inoltre "per tenere conto della possibilità che le erogazioni liberali in oggetto possano essere effettuate anche da soggetti titolari di reddito medio e alto, ai fini della stima, è stata utilizzata un'aliquota marginale media significativamente superiore a quella media, pari al 35 per cento. Infine, a scopo prudenziale, è stato considerato come base di calcolo un ammontare dell'1 per cento delle erogazioni liberali complessive, anziché dello 0,2 per cento, che rappresenta invece la quota di fedeli della Istituzione religiosa in esame rispetto alla popolazione italiana".

Il Governo ha inoltre chiarito che "le quantificazioni sono state elaborate nel presupposto che l'Accordo entri in vigore nel 2021 e pertanto, qualora ciò non si verificasse, le stesse dovrebbero essere opportunamente rimodulate", rilevando, infine, che "l'istituzione della Commissione paritetica è prevista dall'articolo 16 solo come mera ipotesi, posto che essa dovrà attivarsi solo su richiesta delle parti, fermo restando che dalla sua eventuale attività non dovranno derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, conformemente alla clausola di neutralità finanziaria di cui all'articolo 22, comma 1".

Va però ricordato che, per evitare interpretazioni potenzialmente onerose, nonostante le riportate dichiarazioni del rappresentante del Governo, la Commissione bilancio della Camera dei Deputati aveva suggerito l'opportunità di aggiungere al testo del citato art. 9, comma 5, un periodo in base al quale gli enti interessati hanno diritto di svolgere liberamente attività diverse da quelle di

religione o di culto, che restano tuttavia soggette alle leggi dello Stato concernenti tali attività ed al regime tributario previsto per le medesime: ciò sarebbe stato indubbiamente di aiuto, sotto il profilo attuativo della norma, onde escludere del tutto oneri.

La legge n. 3 del 21 gennaio 2022, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da Covid-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali, appare riconducibile a due distinte finalità: l'adozione di ulteriori misure di contenimento dell'epidemia da Covid-19, da un lato; la proroga della disciplina vigente in materia di sorveglianza radiometrica dei prodotti metallici, dall'altro lato. Il provvedimento, che modifica in via d'urgenza disposizioni di altri decreti-legge ancora in corso di conversione, come ha sottolineato il Comitato per la legislazione della Camera dei deputati nel corso dell'esame in seconda lettura, non comporta profili problematici, per i profili qui di interesse. Il Governo, nella circostanza citata, ha comunque fatto presente che "l'articolo 2-bis, che stabilisce che sono giustificate - e quindi non oggetto di penalizzazione economica - le assenze del personale delle pubbliche amministrazioni dovute alla somministrazione del vaccino contro il Covid-19, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, giacché determina la mera rinuncia a risparmi eventuali, concernenti le penalizzazioni retributive, non scontati nei tendenziali di finanza pubblica, e non comporta per il restante personale in servizio rilevanti obblighi di sostituzioni giornaliera".

Quanto alla legge 21 gennaio 2022, n. 6, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulle infrazioni relative ai beni culturali, fatta a Nicosia il 19 maggio 2017, va rilevato che, prevedendo, l'articolo 22 dell'Accordo, la partecipazione di esperti italiani al Comitato delle Parti, la relazione tecnica chiarisce che le spese di missione sono a carico del Consiglio d'Europa, pur specificando che agli esperti italiani sarà comunque corrisposta una diaria, i cui oneri gravano sul capitolo 1292 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, «Missioni all'estero», che, secondo la stessa relazione tecnica, dispone delle necessarie risorse a legislazione vigente.

Si ricorda al riguardo, come per altri provvedimenti di ratifica, di analogo contenuto, che le spese di missione (incluse, dunque, le diarie) debbono essere oggetto di specifica quantificazione e copertura, mentre il provvedimento in esame è corredato di una generale clausola di invarianza riferita al complesso delle disposizioni in esso contenute e dalla stessa relazione tecnica si evince che dalla partecipazione italiana deriveranno nuovi o maggiori oneri (per diarie, appunto), di carattere permanente ed obbligatorio, che non sono risultano quantificati e la cui copertura è prevista a valere su stanziamenti correnti di bilancio, di cui la stessa

relazione tecnica conferma la capienza. Si tratta pertanto di una forma di copertura non consentita.

Il Governo, nel corso dell'esame in seconda lettura presso la Camera dei deputati, ha fatto però presente che la partecipazione alle Conferenze delle parti della Convenzione in oggetto rientra nel quadro delle missioni comunque già regolarmente effettuate, in quanto discendenti dalla partecipazione dell'Italia al Consiglio d'Europa, e che, di prassi, le riunioni si svolgono a margine di altri eventi dell'organizzazione alle quali l'Italia comunque prende parte, il che rende sostenibile quindi che agli oneri di missione si possa far fronte con le risorse indicate nella relazione tecnica, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Rimane comunque la scarsa trasparenza circa il rapporto effettivo tra la disposizione, da un lato, ed il relativo impatto sul bilancio, dall'altro.

Quanto poi alla legge 21 gennaio 2022, n. 7, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Seychelles, con Allegati, fatto a Victoria il 1° aprile 2016, non si pongono problemi dal punto di vista finanziario, nonostante la scarsa trasparenza circa gli effetti finanziari della legge, anche sul bilancio dell'ENAC. Nel corso dell'esame in prima lettura presso la Camera dei deputati il Governo ha infatti fatto presente che le esenzioni dai dazi doganali ed altri diritti di cui all'articolo 12 dell'Accordo in esame sono da ricondursi alle esenzioni previste all'articolo 24 della Convenzione di Chicago del 7 dicembre 1944, relativa all'aviazione civile internazionale, ratificata dall'Italia con legge n. 561 del 1956, della quale la Repubblica delle Filippine è Stato firmatario, concesse sulla base del principio di reciprocità. Gli effetti di gettito derivanti dalle esenzioni previste dall'articolo 12 dell'Accordo sono già scontati nelle previsioni finanziarie a legislazione vigente. Inoltre, relativamente alle procedure di consultazione previste dagli articoli 9, 11 e 20 dell'Accordo, i delegati italiani provengono dall'ENAC, che provvede a finanziare in proprio le missioni all'estero dei funzionari delegati a partecipare ai negoziati, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Infine, anche gli eventuali oneri derivanti dalle consultazioni ed emendamenti previsti dall'articolo 20 sono coperti da ENAC nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie del proprio bilancio, senza bisogno di apposito provvedimento legislativo, sempre secondo quanto riferito dal Governo.

Quanto poi alla legge 21 gennaio 2022, n. 8, recante ratifica ed esecuzione dell'Emendamento al Protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, adottato a Kigali il 15 ottobre 2016, nel corso dell'esame in seconda lettura presso la Camera dei deputati, per i profili finanziari, il Governo ha fatto presente che le norme dell'Emendamento in oggetto non incidono sulle modalità di contribuzione al Fondo, che continua a essere regolata secondo le modalità di cui

all'articolo 10, paragrafo 1, del Protocollo. Il Fondo Multilaterale, come previsto dall'articolo 10, paragrafo 1, del Protocollo stesso, ha l'obiettivo di finanziare i costi incrementali concordati al fine di fornire cooperazione tecnica e finanziaria ai Paesi in via di sviluppo individuati sulla base dell'articolo 5, paragrafo 1, dello stesso accordo. Per ogni triennio di riferimento, il budget del meccanismo finanziario del Fondo viene determinato attraverso una specifica decisione della Riunione delle Parti. La partecipazione dell'Italia al Fondo Multilaterale per l'attuazione del Protocollo di Montréal è disciplinata dalla legge n. 409 del 2000, ai sensi della quale si provvede all'erogazione del contributo al Fondo Multilaterale. La quota del contributo a carico dell'Italia per il triennio 2018-2020 è stata determinata in euro 8.751.822 annui a fronte del contributo in precedenza previsto pari a euro 6.633.390. Poiché lo stanziamento di bilancio originario non era quindi sufficiente a far fronte al nuovo contributo dovuto, al fine di ottemperare agli impegni di contribuzione dell'Italia al Fondo Multilaterale e di assicurare la copertura totale degli oneri associati al Protocollo di Montréal, era stata prevista, tramite il provvedimento in oggetto, l'autorizzazione di una spesa pari a euro 2.118.432 annui a decorrere dall'anno 2019, mentre per l'anno 2018 si era provveduto con le risorse residue esistenti su alcuni capitoli della Direzione generale per il clima, energia e l'aria. Nelle more dell'entrata in vigore del provvedimento, per l'annualità 2019 le risorse aggiuntive sono state invece reperite nell'ambito dei processi di assestamento e previsione di bilancio, mentre, per gli oneri aggiuntivi relativi all'anno 2020, si provvede, infine, ai sensi del presente provvedimento, essendo quest'ultimo stato inserito nell'elenco degli slittamenti ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della legge n. 196 del 2009.

Nel corso dell'esame parlamentare è emerso poi che il richiamo all'utilizzo dei fondi speciali per il triennio 2020-2022 doveva in un primo tempo intendersi riferito, in relazione alla copertura degli oneri a regime a decorrere dall'anno 2021, al nuovo bilancio triennale 2021-2023. Essendosi successivamente aperta la sessione di bilancio 2021 (per il bilancio 2022, quindi), si è provveduto a verificare che l'accantonamento recasse comunque le occorrenti disponibilità, alla luce del nuovo quadro finanziario emergente dal disegno di legge di bilancio per il triennio 2022-2024.

Al riguardo, si fa presente che è rimasto nel testo il riferimento al fondo speciale 2020-2022, il che appare incongruo, non essendo esso formalmente più in vigore da due anni. Lo slittamento, in base alla citata norma di contabilità, è limitato ad un solo esercizio. Nella materia di cui alle ratifiche di accordi internazionali, dunque, si registra una prassi che si discosta dal dettato normativo di cui all'ordinamento contabile, il che si riflette anche sulla decisione in merito alla parifica del Rendiconto generale del bilancio dello Stato, prassi che appare sempre di più affidata ad interpretazioni circa la valenza temporale delle partite di cui al fondo speciale, alla

luce della perdurante discrasia tra i tempi di approvazione dei disegni di legge in materia e gli slittamenti ammessi delle quote di cui al detto fondo.

In merito poi alla legge 21 gennaio 2022, n. 10, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ruanda, con Allegati, fatto a Kigali il 20 agosto 2018, non si pongono particolari profili finanziari da segnalare, anche se permane una scarsa chiarezza sugli effetti almeno sul bilancio dell'ENAC. Nel corso dell'*iter* parlamentare presso la Camera dei deputati infatti il Governo - chiarito in linea generale che le esenzioni dai dazi doganali ed altri diritti di cui all'articolo 11 dell'Accordo in esame sono da ricondursi alle esenzioni previste all'articolo 24 della Convenzione di Chicago del 7 dicembre 1944, relativa all'aviazione civile internazionale, ratificata dall'Italia con legge n. 561 del 1956, della quale il Ruanda è Stato firmatario, concesse sulla base del principio di reciprocità, e che gli effetti di gettito derivanti dalle esenzioni previste dall'Articolo 11 sono già scontati nelle previsioni finanziarie a legislazione vigente - relativamente alle procedure di consultazione previste dagli articoli 8, 9 e 21 dell'Accordo, ha fatto presente che i delegati italiani provengono dall'ENAC, che provvede a finanziare in proprio le missioni all'estero dei funzionari delegati a partecipare ai negoziati, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, e che anche gli eventuali oneri derivanti dalle consultazioni ed emendamenti previsti dall'articolo 21 sono coperti da ENAC nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie del proprio bilancio, senza bisogno di apposito provvedimento legislativo.

In merito poi alla legge 21 gennaio 2022, n. 12, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica delle Filippine, con Allegati, fatto a Roma il 30 ottobre 2017, non si ravvisano particolari problemi dal punto di vista dei profili finanziari, se non per quanto già osservato circa la scarsa trasparenza degli effetti del provvedimento sul bilancio dell'ENAC. Infatti, anche in questo caso il Governo ha fatto presente, nel corso dell'*iter* presso la Camera dei deputati, che, relativamente alle procedure di consultazione previste dagli articoli 9, 11 e 20 dell'Accordo, i delegati italiani provengono dall'ENAC, che provvede a finanziare in proprio le missioni all'estero dei funzionari delegati a partecipare ai negoziati, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e che anche gli eventuali oneri derivanti dalle consultazioni ed emendamenti previsti dall'articolo 20 sono coperti da ENAC nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie del proprio bilancio, senza bisogno di apposito provvedimento legislativo.

Quanto poi alla legge n. 18 del 4 marzo 2022, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, recante misure urgenti per

fronteggiare l'emergenza Covid19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore, si tratta di un testo che non presenta profili finanziari di rilievo, ad eccezione del fatto che, con l'art. 1 in modo particolare, la previsione di un obbligo vaccinale per gli ultracinquantenni potrebbe far sorgere esigenze di indennizzo per eventi avversi, come prevede in via generale la legge n. 210 del 1992 e come attesta il decreto-legge n. 4 del 2022, che ha esteso la citata legge n. 210 alle vaccinazioni Covid, prevedendo uno stanziamento *ad hoc*.

Non si rilevano profili problematici per quanto concerne le leggi nn. 20 e 22, entrambe del 9 marzo 2022, rispettivamente in materia di dichiarazione di monumento nazionale dell'ex campo di prigionia di Servigliano e disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale", mentre per la legge n. 23, parimenti del 9 marzo 2022, recante disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico, si osserva che sono previste numerose funzioni a carico di enti di cui al conto delle pubbliche amministrazioni il cui pieno svolgimento non è del tutto dimostrato che possa avvenire senza muovi o maggiori costi.

Non presenta profili problematici neanche la legge n. 29 del 7 aprile 2022, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 9 del 2022, **recante misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA), anche alla luce delle dichiarazioni del Governo (suffragate, peraltro, dalla relazione tecnica aggiornata) nel corso dell'esame in seconda lettura presso la Camera dei deputati, secondo cui** le disposizioni di cui all'articolo 1, che prevedono, tra l'altro, la predisposizione di piani regionali per prevenire e combattere la peste suina, non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica giacché, da un lato, come risulta dalla relazione tecnica, esse non risultano innovative rispetto a quanto già previsto dalla legislazione vigente, e, dall'altro, l'attuazione delle medesime disposizioni dovrà avvenire nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 5. In riferimento inoltre alle disposizioni di cui all'articolo 2, nella parte in cui prevedono l'attribuzione al Commissario straordinario di compiti di coordinamento e monitoraggio delle misure di contrasto alla diffusione della peste suina poste in essere dalle strutture sanitarie e amministrative locali, sempre il Governo ha fatto presente, nella medesima circostanza, che la possibilità da parte del Commissario stesso di avvalersi di personale di altre amministrazioni pubbliche e l'attribuzione al predetto Commissario del potere di adottare atti motivati contingibili e urgenti per far fronte a situazioni eccezionali, nonché della facoltà di avvalersi, oltre che degli uffici pubblici competenti in materia di malattie animali, anche di un rappresentante della Conferenza dei direttori di Dipartimento di medicina veterinaria e di un rappresentante del Dipartimento di scienze veterinarie dell'Università di Torino, non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza

pubblica, giacché esse dovranno essere attuate nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 5. Per quanto concerne poi il Fondo di parte corrente per il sostegno della filiera suinicola, oggetto di riduzione, ai sensi del comma 2-*quinquies* dell'articolo 2, ai fini della copertura degli oneri, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, derivanti dalla messa in opera di recinzioni e di strutture temporanee ed amovibili, idonee al contenimento di cinghiali selvatici, sempre il Governo ha affermato che tale Fondo reca le occorrenti risorse e che l'utilizzo delle stesse non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di ulteriori misure già programmate, facendo presente infine che saranno comunque previste idonee modalità per assicurare il trasferimento delle risorse di cui al comma 2-*bis* dell'articolo 2, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, a favore del predetto Commissario straordinario. Rimane comunque la mancata esplicitazione circa la sostenibilità della clausola d'invarianza.

Quanto poi alla legge n. 30 del 1° aprile 2022, recante norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale, il testo prevede una clausola generale di neutralità finanziaria per tutta la finanza pubblica, che, nonostante le rassicurazioni del Governo nel corso dell'*iter* parlamentare, sembra però confliggere con le numerose attività di promozione previste dalla legge medesima. In merito, poi, alla legge n. 31, recante la ratifica ed esecuzione dell'Accordo sull'estinzione dei trattati bilaterali di investimento tra Stati membri dell'Unione europea, fatto a Bruxelles il 5 maggio 2020, non si rilevano profili problematici.

Non presentano parimenti profili problematici la legge n. 33 del 12 aprile 2022, recante disposizioni in materia di iscrizione contemporanea a due corsi di istruzione superiore, il cui testo risulta assistito peraltro da una clausola di neutralità, nonché la legge n. 35 del 12 aprile 2022, recante modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di limitazione del mandato dei sindaci e di controllo di gestione nei comuni di minori dimensioni, nonché al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, in materia di inconferibilità di incarichi negli enti privati in controllo pubblico.

4. I DECRETI LEGISLATIVI

Per quanto concerne il decreto legislativo n. 237 del 16 dicembre 2021, recante attuazione della direttiva (UE) 2017/2397 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali nel settore della navigazione interna e che abroga le direttive 91/672/CEE e 96/50/CE del Consiglio, il rappresentante del Governo, nel corso dell'*iter* consultivo presso la Camera dei Deputati, ha fatto presente che l'articolo 4, dopo aver identificato le autorità competenti negli uffici della motorizzazione civile di Milano, di Brescia – sezione Mantova, di Venezia e di Roma, disciplina, in maniera organica, le attività che le suddette autorità competenti sono chiamate a svolgere. Tuttavia, essendosi optato per il recepimento parziale della direttiva (UE) 2017/2397 ai sensi dell'articolo 39 della stessa, l'Italia non rilascerà – e non potrà rilasciare – i nuovi certificati di qualifica dell'Unione e da ciò ne consegue che, come specificato all'articolo 4, comma 2, lettera *a*), gli unici certificati che le autorità competenti potranno rilasciare sono quelli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1999, n. 545. Le autorità competenti continueranno, quindi, ad esercitare l'attività certificativa che già svolgono da svariati anni. Pertanto, pur apparendo difficilmente quantificabile la suddivisione, in termini percentuali, delle varie attività elencate al comma 2 del predetto articolo 4, risulta evidente che l'attività prevalente non potrà che essere proprio quella di cui alla lettera *a*), ossia il rilascio dei certificati ai sensi del richiamato d.P.R. n. 545 del 1999. A detta attività si ricollega quella di cui alla lettera *c*), inserita esclusivamente in adempimento all'obbligo di recepimento della disposizione di cui all'articolo 7 della direttiva, ma che fa riferimento alla medesima attività certificativa.

Quanto poi alle rimanenti attività, sempre secondo quanto riferito dal Governo, esse risultano residuali e, comunque, assolutamente poco ricorrenti, atteso che le stesse assumono rilevanza solo per quegli Stati che hanno recepito integralmente la direttiva e che, conseguentemente, provvedono al rilascio dei certificati di qualifica dell'Unione e degli altri documenti previsti. Nello specifico, la disposizione di cui alla lettera *b*) concerne la possibilità di convalida di un libretto di navigazione e del relativo tempo di navigazione di cui all'articolo 8, e pertanto si tratta di attività amministrativa di mera certificazione connessa alla produzione di prove documentali prodotte dagli interessati e, comunque, di attività che certamente sarà poco frequente (se non addirittura nulla) atteso che l'Italia non potrà rilasciare i libretti di navigazione in questione. Tale attività potrà pertanto riguardare i libretti di navigazione rilasciati da altri Stati membri a lavoratori che esercitano la propria professione nelle acque interne italiane. Considerazioni di tenore analogo valgono per le disposizioni di cui alle lettere *e*), *f*) e *g*) concernenti le disposizioni transitorie previste dalla direttiva, che prevede, al fine di salvaguardare i lavoratori in possesso delle certificazioni rilasciate in virtù delle precedenti disposizioni, che decorso un congruo periodo temporale le vecchie certificazioni saranno convertite in quelle

nuove, senza oneri per gli interessati. Infine, la disposizione di cui alla lettera *d*), concernente la sospensione temporanea della validità nel territorio nazionale di un certificato di qualifica dell'Unione, si ricollega a quella di cui all'articolo 7, che prevede che su segnalazione della Autorità di pubblica sicurezza, l'autorità competente può sospendere temporaneamente la validità nel territorio nazionale di un certificato di qualifica dell'Unione. Anche detta disposizione assume potenziale rilevanza esclusivamente per gli Stati che rilasciano i certificati dell'Unione, mentre in Italia la casistica può riguardare esclusivamente un certificato rilasciato da un altro Stato membro e, alla luce della specifica disposizione (necessità di sospensione di un certificato per motivi di sicurezza o di ordine pubblico) appare ipotesi che difficilmente si concretizzerà, ferma restando la necessità della previsione per completezza normativa.

Il Governo ha fatto altresì presente che l'articolo 8 disciplina la convalida, su richiesta dell'interessato, del tempo di navigazione e dei viaggi effettuati, fino a quindici mesi prima della richiesta, nel libretto di navigazione. In merito, nel rinviare a quanto sopra specificato in relazione all'articolo 4, comma 2, lettera *b*), esso ha ribadito che detta disposizione assumerà rilevanza per quei soli Stati membri che, avendo recepito integralmente la direttiva, rilasceranno i certificati di qualifica dell'Unione e i libretti di navigazione ai sensi della direttiva e saranno chiamati dai propri lavoratori alla convalida in questione. Il mancato rilascio della suddetta documentazione da parte dell'Italia comporterà, quale logica conseguenza, la possibilità della convalida del tempo di navigazione esclusivamente per un eventuale lavoratore che, in possesso di un certificato di qualifica dell'Unione e di un libretto di navigazione rilasciati ai sensi della direttiva da un altro Stato membro, eserciti la propria professione nelle acque interne italiane e richieda la convalida in questione, e pertanto si tratta di ipotesi alquanto residuale, disciplinata, anche qui, per completezza normativa.

In merito poi all'articolo 9, attuativo dell'articolo 26, paragrafo 1, lettera *h*) e dell'articolo 29 della direttiva, che demanda ad un successivo provvedimento del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili l'individuazione delle misure per contrastare le frodi e altre pratiche illecite concernenti i certificati di qualifica dell'Unione, i libretti di navigazione e i giornali di bordo, è stato chiarito dal Governo che la disposizione europea ha finalità che appaiono analoghe, se non identiche, a quelle di cui all'articolo 8 della direttiva 2008/106/CE in merito ai certificati rilasciati ai lavoratori del settore marittimo, articolo recepito dall'articolo 9 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71. Per i lavoratori marittimi, per i quali l'Amministrazione italiana rilascia i certificati previsti dalla direttiva 2008/106/CE, è stata effettivamente prevista una specifica procedura volta alla prevenzione delle frodi avuto riguardo alla certificazione di competenza dell'Amministrazione. Tuttavia, il mancato rilascio della certificazione ai sensi della direttiva (UE)

2017/2397 ha reso, di fatto, impossibile prevedere una procedura antifrode nel rilascio della certificazione, restando, quale ipotesi residuale, la sola possibilità, nell'ambito delle ordinarie attività di controllo della documentazione presentata all'Amministrazione, di accertare la mancata produzione di documenti falsi. Detta attività, che si ritiene più opportuno disciplinare in fonti di natura secondaria anziché in un decreto legislativo, sarà dettagliata nel previsto provvedimento attuativo e non potrà discostarsi, comunque, dal dovere generale di ogni Amministrazione di verificare l'autenticità della documentazione alla stessa prodotta. Ne discende che dalla suddetta attività non può derivare alcun ampliamento delle attività finora svolte, atteso che il dovere di verifica della documentazione ricevuta persisterebbe anche in assenza della prevista disposizione attuativa, comunque necessaria anche al fine del coordinamento e dell'omogeneità di applicazione sul territorio nazionale.

Per quanto concerne, infine, lo scambio di informazioni con le autorità competenti di altri Stati membri, considerato che la disposizione riguarda esclusivamente certificazione rilasciata dagli altri Stati, sempre il Governo ha rilevato che l'unica attività ipotizzabile è la comunicazione, all'accertamento di un atto falso, all'Amministrazione straniera che asseritamente avrebbe rilasciato detto atto, comunicazione che non richiede ulteriori risorse rispetto a quelle vigenti, come specificato, per altra fattispecie, avuto riguardo alle comunicazioni di cui all'articolo 7. Ne consegue che l'Amministrazione può provvedere agli adempimenti sopra richiamati con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Non si presentano quindi profili problematici, tenuto conto altresì della presenza nel testo di una clausola di neutralità.

TAVOLE*

* Le indicazioni numeriche delle tavole 2 e 3 si riferiscono agli effetti sul saldo netto da finanziare di competenza (SNF).

ELENCO DELLE LEGGI ORDINARIE E DEI DECRETI LEGISLATIVI PUBBLICATI NEL PERIODO GENNAIO - APRILE 2022

N.	Legge/ D.Lgs. n.	Data	Titolo	G.U. n.	Data	D.L. n.	Scheda analitica n. (*)	Iniziativa	Atto n.
Leggi									
1	238	23 dicembre 2021	Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020	12	17 gennaio 2022		9	Gov.	C. 2670 S. 2169 C. 2670-B
2	240	29 dicembre 2021	Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Associazione «Chiesa d'Inghilterra», in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione	15	20 gennaio 2021		10	Gov.	S. 2060 C. 3319
3	3	21 gennaio 2022	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da Covid-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali	19	25 gennaio 2022	172/2021		Gov.	S. 2463 C. 3442
4	6	21 gennaio 2022	Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulle infrazioni relative ai beni culturali, fatta a Nicosia il 19 maggio 2017	31	7 febbraio 2022			Parl.	S. 2065 C. 3326
5	7	21 gennaio 2022	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Seychelles, con Allegati, fatto a Victoria il 1° aprile 2016	32	8 febbraio 2022			Gov.	C. 2416 S. 2222
6	8	21 gennaio 2022	Ratifica ed esecuzione dell'Emendamento al Protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, adottato a Kigali il 15 ottobre 2016	33	9 febbraio 2022		1	Gov.	S. 1220 C. 2655
7	10	21 gennaio 2022	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ruanda, con Allegati, fatto a Kigali il 20 agosto 2018	41	18 febbraio 2021			Gov.	C. 2413 S. 2220

Leggi										
N.	Legge/ D.Lgs. n.	Data	Titolo	G.U. n.	Data	D.L n.	Scheda analitica n. (*)	Iniziativa	Atto n.	
8	11	18 febbraio 2022	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-19	41	18 febbraio 2021	221/2021	2	Gov.	S. 2488 C. 3467	
9	12	21 gennaio 2022	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica delle Filippine, con Allegati, fatto a Roma il 30 ottobre 2017	42	19 febbraio 2021			Gov.	C. 2414 S. 2221	
10	15	25 febbraio 2022	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi	49 S.O. 8	28 febbraio 2022	228/2021	3	Gov.	C. 3431 S. 2536	
11	18	4 marzo 2022	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza Covid-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore	56	8 marzo 2022	1/2022	4	Gov.	C. 3434 S. 2542	
12	20	9 marzo 2022	Dichiarazione di monumento nazionale dell'ex campo di prigionia di Servigiano	67	21 marzo 2022			Parl.	S. 1658 C. 2927	
13	22	9 marzo 2022	Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale	68	22 marzo 2022			Parl.	C. 893 S. 882 C. 893-B	
14	23	9 marzo 2022	Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico	69	23 marzo 2022			Parl.	C. 290 S. 988 C. 290-410- 1314-1386-B S. 988-B	

Leggi										
N.	Legge/ D.Lgs. n.	Data	Titolo	G.U. n.	Data	D.L n.	Scheda analitica n. (*)	Iniziativa	Atto n.	
8	11	18 febbraio 2022	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-19	41	18 febbraio 2021	221/2021	2	Gov.	S. 2488 C. 3467	
9	12	21 gennaio 2022	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica delle Filippine, con Allegati, fatto a Roma il 30 ottobre 2017	42	19 febbraio 2021			Gov.	C. 2414 S. 2221	
10	15	25 febbraio 2022	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi	49 S.O. 8	28 febbraio 2022	228/2021	3	Gov.	C. 3431 S. 2536	
11	18	4 marzo 2022	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza Covid-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore	56	8 marzo 2022	1/2022	4	Gov.	C. 3434 S. 2542	
12	20	9 marzo 2022	Dichiarazione di monumento nazionale dell'ex campo di prigionia di Servigliano	67	21 marzo 2022			Parl.	S. 1658 C. 2927	
13	22	9 marzo 2022	Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale	68	22 marzo 2022			Parl.	C. 893 S. 882 C. 893-B	
14	23	9 marzo 2022	Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico	69	23 marzo 2022			Parl.	C. 290 S. 988 C. 290-410- 1314-1386-B S. 988-B	

segue

N.	Legge/ D.Lgs. n.	Data	Titolo	G.U. n.	Data	D.L.n.	Scheda analitica n. (*)	Iniziativa	Atto n.
Leggi									
15	25	28 marzo 2022	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da Covid-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico	73 S.O. 13	28 marzo 2022	4/2022	5	Gov.	S. 2505 C. 3522
16	28	5 aprile 2022	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, recante disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina	87	13 aprile 2022	14/2022	6	Gov.	C. 3491 S. 2562
17	29	7 aprile 2022	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, recante misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA)	90	16 aprile 2022	9/2022	7	Gov.	S. 2533 C. 3547
18	30	1 aprile 2022	Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale	94	22 aprile 2022			Parl.	S. 728 C. 2115 S. 728-B
19	31	12 aprile 2022	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sull'estinzione dei trattati bilaterali di investimento tra Stati membri dell'Unione europea, fatto a Bruxelles il 5 maggio 2020	94	22 aprile 2022			Gov.	C. 3308 S. 2494
20	32	7 aprile 2022	Deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia	97	27 aprile 2022			Gov.	C. 2561 S. 2459
21	33	12 aprile 2022	Disposizioni in materia di iscrizione contemporanea a due corsi di istruzione superiore	98	28 aprile 2022			Parl.	C. 43 S. 2415

segue

N.	Legge/ D.Lgs. n.	Data	Titolo	G.U. n.	Data	D.L n.	Scheda analitica n. (*)	Iniziativa	Atto n.
Leggi									
22	34	27 aprile 2022	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, recante misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali	98	28 aprile 2022	17/2022	8	Gov.	C. 3495 S. 2588
23	35	12 aprile 2022	Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di limitazione del mandato dei sindaci e di controllo di gestione nei comuni di minori dimensioni, nonché al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, in materia di inconfiribilità di incarichi negli enti privati in controllo pubblico	99	29 aprile 2022			Parl.	C. 1356 S. 2462
Decreti Legislativi									
1	237	16 dicembre 2021	Attuazione della direttiva (UE) 2017/2397 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2017 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali nel settore della navigazione interna e che abroga le direttive 91/672/CEE e 96/50/CE del Consiglio	4	7 gennaio 2022			Gov.	304

(*) Le leggi ordinarie e i decreti legislativi per i quali non è riportata l'indicazione del numero di scheda non recano oneri finanziari

**ONERI FINANZIARI INDICATI DALLE LEGGI ORDINARIE E DAI DECRETI
LEGISLATIVI PUBBLICATI NEL PERIODO GENNAIO - APRILE 2022**

(in migliaia)

	2020	2021	2022	2023
Leggi				
8	2.118	2.118	2.118	2.118
11		13.800	150.192	
15			209.563	143.474
18			667	1.333
25			2.391.930	207.867
28			234.343	21.000
29			9.981	
34			8.361.530	2.625.600
238		23.283	34.340	35.293
240			143	83
Totale	2.118	39.201	11.394.808	3.036.769
Decreti legislativi				
Totale	0	0	0	0
Totale complessivo	2.118	39.201	11.394.808	3.036.769

**QUADRO RIASSUNTIVO DELLE MODALITA' DI COPERTURA DEGLI ONERI RIFERITI A
LEGGI ORDINARIE E DECRETI LEGISLATIVI PUBBLICATI NEL PERIODO GENNAIO -
APRILE 2022**

(in migliaia)

	2020	2021	2022	2023	Totale quadriennio	%
	Leggi					
Fondi speciali:						
<i>parte corrente</i>	2.118	2.118	63.723	36.207	104.167	0,72
<i>c/ capitale</i>	0	0	11.000	1.000	12.000	0,08
Totale fondi speciali	2.118	2.118	74.723	37.207	116.167	0,80
<i>Modifica o soppressione dei parametri che regolano l'evoluzione della spesa</i>					0	0,00
<i>Riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa</i>	0	37.083	3.282.107	523.283	3.842.474	26,44
<i>Nuove o maggiori entrate</i>	0	0	2.878.076	606.179	3.484.255	23,97
<i>Altre forme di copertura</i>	0	0	5.216.000	1.875.000	7.091.000	48,79
Totale	2.118	39.201	11.450.907	3.041.670	14.533.896	100
	Decreti legislativi					
Fondi speciali:						
<i>parte corrente</i>					0	
<i>c/ capitale</i>					0	
Totale fondi speciali	0	0	0	0	0	
<i>Modifica o soppressione dei parametri che regolano l'evoluzione della spesa</i>					0	
<i>Riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa</i>					0	
<i>Nuove o maggiori entrate</i>					0	
<i>Altre forme di copertura</i>					0	
Totale	0	0	0	0	0	
Totale complessivo	2.118	39.201	11.450.907	3.041.670	14.533.896	

SCHEDE ANALITICHE

ONERI E COPERTURE

Legenda:

Le modalità di copertura riportate per ciascuna norma sono quelle previste dall'art. 17 della legge n. 196 del 2009 e successive modificazioni ed integrazioni:

- a) Utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali;
- a-bis) Modifica o soppressione dei parametri che regolano l'evoluzione della spesa;
- b) Riduzioni di precedenti autorizzazioni legislative di spesa;
- c) Modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate;
- d) Altre forme di copertura.

[N.B.: Il medesimo colore nelle schede indica la corrispondenza nella legge tra oneri e coperture riguardo al Saldo netto da finanziare di competenza. I riferimenti in corsivo evidenziano utilizzi diversi di disponibilità già in essere, tenuto conto della formulazione della norma (tale, dunque, da non dar luogo ad un nuovo e maggiore onere)].

Il "TOTALE NETTO" si riferisce solo agli oneri nuovi o maggiori; di converso, il "TOTALE" include anche il diverso utilizzo di risorse in essere.

SCHEDA N. 1

Legge 21 gennaio 2022, n. 8 - Ratifica ed esecuzione dell'Emendamento al Protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, adottato a Kigali il 15 ottobre 2016

**Saldo netto da finanziare
(in migliaia)**

COPERTURE															
Art.	Co.	Disposizione	Note	2020	2021	2022	2023	Art.	Co.	Modalità	Note	2020	2021	2022	2023
3	1	Incremento del contributo al Fondo Multilaterale per la protezione della fascia di ozono di cui all'art. 1, legge n. 409/2000, previsto per l'attuazione del Protocollo di Montreal, quale quota di partecipazione dell'Italia al meccanismo finanziario		2.118	2.118	2.118	2.118	3	1	Accantonamento parte corrente - Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale		2.118	2.118	2.118	2.118
TOTALE				2.118	2.118	2.118	2.118			TOTALE		2.118	2.118	2.118	2.118

SCHEDA N. 2

Legge 18 febbraio 2022, n. 11 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-19

Saldo netto da finanziare (in migliaia)														
ONERI						COPERTURE								
Art.	Co.	Disposizione	2020	2021	2022	2023	Art.	Co.	Modalità	Note	2020	2021	2022	2023
8	1, lett. a)	Implementazione del Sistema Tessera Sanitaria da gestire nell'ambito della vigente Convenzione tra MEF - Dipartimento RGS e Sogei S.p.A. per la gestione e gli sviluppi della Piattaforma nazionale-DGC per l'emissione e la validazione delle Certificazioni verdi Covid-19			1.830		8	2	Utilizzo del Fondo di parte corrente di cui all'art. 34-ter, co. 5, legge 196/2009, relativo alle somme dei residui passivi perenti, iscritto nello stato di previsione del Ministero della salute				3.353	
8	1, lett. b)	Servizio di telefonia mobile per l'invio di messaggi brevi per notificare l'emissione delle Certificazioni verdi Covid-19 (Green Pass) a seguito di vaccinazione, tamponi o guarigione e per recapitare il codice univoco che consente di acquisire la Certificazione verde attraverso i canali di fruizione con autenticazione a due fattori			1.523									

Saldo netto da finanziare (in migliaia)												
ONERI						COPERTURE						
Art.	Co.	Disposizione	Note	2020	2021	2022	2023	Art.	Co.	Modalità	Note	
9	1	((Proroga fino al 31 marzo 2022 del protocollo di intesa definito con le farmacie e altre strutture sanitarie al fine di assicurare la somministrazione di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2 a prezzi contenuti, in particolare a favore dei minori di età compresa tra i 12 e i 18 anni))	*			18.000		9	3	d	((A valere sulle disponibilità presenti nella contabilità speciale del Commissario straordinario per l'emergenza Covid-19 di cui all'art. 122, d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020))	21.000
9	2	((Proroga fino al 31 marzo 2022 dell'esenzione per il pagamento dei test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2 somministrati nelle farmacie o nelle altre strutture sanitarie per i soggetti che non possono ricevere o completare la vaccinazione anti SARS-CoV-2 sulla base di idonea certificazione medica))	*			3.000						
10	1, lett. b)	((Autorizzazione di spesa diretta a consentire i servizi di assistenza per le Regioni e Province autonome alle funzionalità della piattaforma informativa nazionale idonea ad agevolare le attività di distribuzione sul territorio nazionale delle dosi vaccinali, dei dispositivi e altri materiali di supporto alla somministrazione, di cui all'art. 3, d.l. n. 2/2021, convertito dalla legge n. 29/2021))				20.000		10	1, lett. b)	d	((A valere sulle disponibilità presenti nella contabilità speciale del Commissario straordinario per l'emergenza Covid-19 di cui all'art. 122, d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020))	20.000

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

ONERI										COPERTURE					
Art.	Co.	Disposizione	Note	2020	2021	2022	2023	Art.	Co.	Modalità	Note	2020	2021	2022	2023
11	1	Effettuazione da parte degli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera e i servizi territoriali di assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante del Ministero della salute, anche a campione, di test antigenici o molecolari di viaggiatori che fanno ingresso nel territorio nazionale al fine del contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2				3.554		11	1	Riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'art. 1, co. 200, legge n. 190/2014				3.554	
12	1	Incremento del Fondo di cui all'art. 1, co. 447, legge n. 178/2020 da destinare all'acquisto dei vaccini anti SARS-CoV-2 e dei farmaci per la cura dei pazienti con Covid-19 al fine di consentire fino al 31 dicembre 2022 a somministrazione di vaccini contro il SARS-CoV-2 nelle farmacie aperte al pubblico da parte dei farmacisti opportunamente formati			4.800			12	2	Riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'art. 1, co. 200, legge n. 190/2014			4.800		
12	1	((Proroga fino al 31 dicembre 2022 della disposizione di cui all'art. 1, co. 471, legge n. 178/2020 che prevede la somministrazione di vaccini contro il SARS-CoV-2 nelle farmacie aperte al pubblico da parte dei farmacisti opportunamente formati))			4.800			12	1	((A valere sulle risorse del Fondo di cui all'art. 1, co. 447, legge n. 178/2020 da destinare all'acquisto dei vaccini anti SARS-CoV-2 e dei farmaci per la cura dei pazienti con Covid-19))			4.800		

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

ONERI										COPERTURE					
Art.	Co.	Disposizione	Note	2020	2021	2022	2023	Art.	Co.	Modalità	Note	2020	2021	2022	2023
13	1	Incremento delle capacità diagnostiche dei laboratori militari della rete diagnostica molecolare dislocati sul territorio nazionale per garantire il supporto in favore delle Regioni e Province autonome per lo svolgimento delle attività di somministrazione di test per la ricerca di SARS-CoV-2 e di analisi e refertazione per l'individuazione e tracciamento dei casi positivi nelle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2021/2022			9.000			13	5	Riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'art. 1, co. 200, legge n. 190/2014			9.000	14.885	
13	2	Prestazione di lavoro straordinario da corrispondere al personale militare medico, paramedico e di supporto, compreso quello delle sale operative delle forze armate per garantire il supporto in favore delle Regioni e Province autonome per lo svolgimento delle attività di somministrazione di test per la ricerca di SARS-CoV-2 e di analisi e refertazione per l'individuazione e tracciamento dei casi positivi nelle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2021/2022	*			8.843									

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

		ONERI						COPERTURE							
Art.	Co.	Disposizione	Note	2020	2021	2022	2023	Art.	Co.	Modalità	Note	2020	2021	2022	2023
13	2	Compenso forfetario di impiego da corrispondere al personale militare medico, paramedico e di supporto, compreso quello delle sale operative delle forze armate per garantire il supporto in favore delle Regioni e Province autonome per lo svolgimento delle attività di somministrazione di test per la ricerca di SARS-CoV-2 e di analisi e refertazione per l'individuazione e tracciamento dei casi positivi nelle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2021/2022	*			1.060									
13	2	Spese di vitto in strutture militari per il personale militare medico, paramedico e di supporto, compreso quello delle sale operative delle forze armate inviato in missione per garantire il supporto in favore delle Regioni e Province autonome per lo svolgimento delle attività di somministrazione di test per la ricerca di SARS-CoV-2 e di analisi e refertazione per l'individuazione e tracciamento dei casi positivi nelle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2021/2022	*			110									

segue

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

ONERI		COPERTURE													
Art.	Co.	Disposizione	Note	2020	2021	2022	2023	Art.	Co.	Modalità	Note	2020	2021	2022	2023
13	2	Spese di vitto in strutture civili per il personale militare medico, paramedico e di supporto, compreso quello delle sale operative delle forze armate inviato in missione per garantire il supporto in favore delle Regioni e Province autonome per lo svolgimento delle attività di somministrazione di test per la ricerca di SARS-CoV-2 e di analisi e refertazione per l'individuazione e tracciamento dei casi positivi nelle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2021/2022	*			920									
13	2	Spese di alloggio in strutture militari per il personale militare medico, paramedico e di supporto, compreso quello delle sale operative delle forze armate inviato in missione per garantire il supporto in favore delle Regioni e Province autonome per lo svolgimento delle attività di somministrazione di test per la ricerca di SARS-CoV-2 e di analisi e refertazione per l'individuazione e tracciamento dei casi positivi nelle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2021/2022	*			143									
											(vedi pagine precedenti)				

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

COPERTURE															
Art.	Co.	Disposizione	Note	2020	2021	2022	2023	Art.	Co.	Modalità	Note	2020	2021	2022	2023
13	2	Spese di alloggio in strutture civili per il personale militare medico, paramedico e di supporto, compreso quello delle sale operative delle forze armate inviato in missione per garantire il supporto in favore delle Regioni e Province autonome per lo svolgimento delle attività di somministrazione di test per la ricerca di SARS-CoV-2 e di analisi e refertazione per l'individuazione e tracciamento dei casi positivi nelle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2021/2022	*			1.663									
13	2	Spese di trasporto per il personale militare medico, paramedico e di supporto, compreso quello delle sale operative delle forze armate inviato in missione per garantire il supporto in favore delle Regioni e Province autonome per lo svolgimento delle attività di somministrazione di test per la ricerca di SARS-CoV-2 e di analisi e refertazione per l'individuazione e tracciamento dei casi positivi nelle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2021/2022	*			1.309									

(vedi pagine precedenti)

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

COPERTURE															
Art.	Co.	Disposizione	Note	2020	2021	2022	2023	Art.	Co.	Modalità	Note	2020	2021	2022	2023
13	2	Indennità di missione in strutture militari per il personale militare medico, paramedico e di supporto, compreso quello delle sale operative delle forze armate inviato in missione per garantire il supporto in favore delle Regioni e Province autonome per lo svolgimento delle attività di somministrazione di test per la ricerca di SARS-CoV-2 e di analisi e refertazione per l'individuazione e tracciamento dei casi positivi nelle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2021/2022	*			282									
13	2	Indennità di missione in strutture civili per il personale militare medico, paramedico e di supporto, compreso quello delle sale operative delle forze armate inviato in missione per garantire il supporto in favore delle Regioni e Province autonome per lo svolgimento delle attività di somministrazione di test per la ricerca di SARS-CoV-2 e di analisi e refertazione per l'individuazione e tracciamento dei casi positivi nelle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2021/2022	*			170									

(vedi pagine precedenti)

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

ONERI										COPERTURE					
Art.	Co.	Disposizione	Note	2020	2021	2022	2023	Art.	Co.	Modalità	Note	2020	2021	2022	2023
13	3	Conferimento da parte del Ministero della difesa di incarichi individuali a tempo determinato per la durata di 6 mesi a ulteriori 10 unità di personale di livello non dirigenziale di Area III, posizione economica F1, profilo professionale di funzionario tecnico per la biologia, la chimica e la fisica				200									
13	4	Prestazioni di lavoro straordinario da corrispondere ai titolari degli incarichi individuali a tempo determinato per la durata di 6 mesi di personale di livello non dirigenziale di Area III, posizione economica F1, profilo professionale di funzionario tecnico per la biologia, la chimica e la fisica				185									
14	1	Realizzazione e allestimento da parte del Ministero della difesa di un'infrastruttura presso un sito militare individuato dal Commissario straordinario per l'emergenza Covid-19 di cui all'art. 122, d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020 idoneo a garantire lo stoccaggio e la conservazione delle dosi vaccinali per le esigenze nazionali				6.000		14	2	Accantonamento parte capitale - Ministero della difesa				6.000	

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

COPERTURE															
Art.	Co.	Disposizione	Note	2020	2021	2022	2023	Art.	Co.	Modalità	Note	2020	2021	2022	2023
17	3	Proroga fino al 31 marzo 2022 del riconoscimento di un'indennità pari al 50 per cento della retribuzione per i lavoratori dipendenti genitori di figli conviventi, minore di anni 14, che si astengono dal lavoro nel caso di sospensione dell'attività didattica o educativa in presenza, durata dell'infezione da SARS-CoV-2 o durata della quarantena disposta dalla ASL	*			11.900		17	4, lett. b)	Riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'art. 18, co. 1, lett. a), d.l. n. 185/2008, convertito dalla legge n. 2/2009				30.700	
17	3	Contribuzione figurativa conseguente alla proroga fino al 31 marzo 2022 del riconoscimento di un'indennità pari al 50 per cento della retribuzione per i lavoratori dipendenti genitori di figli conviventi, minore di anni 14, che si astengono dal lavoro nel caso di sospensione dell'attività didattica o educativa in presenza, durata dell'infezione da SARS-CoV-2 o durata della quarantena disposta dalla ASL	*			7.900		17	4, lett. c)	Accantonamento parte corrente - Ministero del lavoro e delle politiche sociali				15.000	

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

ONERI										COPERTURE					
Art.	Co.	Disposizione	Note	2020	2021	2022	2023	Art.	Co.	Modalità	Note	2020	2021	2022	2023
17	3	Proroga fino al 31 marzo 2022 del riconoscimento di un'indennità pari al 50 per cento di 1/365 del reddito per i lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata di cui all'art. 2, co. 26, legge n. 335/1995, genitori di figli conviventi, minore di anni 14, che usufruiscono di uno specifico congedo nel caso di sospensione dell'attività didattica o educativa in presenza, durata dell'infezione da SARS-CoV-2 o durata della quarantena disposta dalla ASL	*			2.800									
17	3	Contribuzione figurativa conseguente alla proroga fino al 31 marzo 2022 del riconoscimento di un'indennità pari al 50 per cento di 1/365 del reddito per i lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata di cui all'art. 2, co. 26, legge n. 335/1995, genitori di figli conviventi, minore di anni 14, che usufruiscono di uno specifico congedo nel caso di sospensione dell'attività didattica o educativa in presenza, durata dell'infezione da SARS-CoV-2 o durata della quarantena disposta dalla ASL	*			1.800									

(vedi pagina precedente)

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

ONERI										COPERTURE					
Art.	Co.	Disposizione	Note	2020	2021	2022	2023	Art.	Co.	Modalità	Note	2020	2021	2022	2023
17	3	Proroga fino al 31 marzo 2022 del riconoscimento di un'indennità pari al 50 per cento di 1/365 del reddito per i lavoratori autonomi, genitori di figli conviventi, minore di anni 14, che usufruiscono di uno specifico congedo nel caso di sospensione dell'attività didattica o educativa in presenza, durata dell'infezione da SARS-CoV-2 o durata della quarantena disposta dalla ASL	*			3.600									
17	3	Contribuzione figurativa conseguente alla proroga fino al 31 marzo 2022 del riconoscimento di un'indennità pari al 50 per cento di 1/365 del reddito per i lavoratori autonomi, genitori di figli conviventi, minore di anni 14, che usufruiscono di uno specifico congedo nel caso di sospensione dell'attività didattica o educativa in presenza, durata dell'infezione da SARS-CoV-2 o durata della quarantena disposta dalla ASL	*			1.700									

(vedi pagine precedenti)

segue

Saldo netto da finanziare (in migliaia)													
ONERI						COPERTURE							
Art.	Co.	Disposizione	2020 Rate	2021	2022	2023	Art.	Co.	Modalità	2020 Rate	2021	2022	2023
17	3	Sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche per effetto della proroga fino al 31 marzo 2022 del beneficio di cui all'art. 9, d.l. 146/2021, convertito dalla legge n. 215/2021, che prevede i congedi parentali per i genitori di figli minori di 14 anni in quarantena, DAD o malattia da SARS-CoV-2			7.600								
17	3-bis	Proroga fino al 31 marzo 2022 dell'equiparazione del periodo di assenza dal servizio al ricovero ospedaliero per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita	*		9.000				(vedi pagine precedenti)				

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

ONERI		COPERTURE													
Art.	Co.	Disposizione	Note	2020	2021	2022	2023	Art.	Co.	Modalità	Note	2020	2021	2022	2023
17	3-bis	Contribuzione figurativa derivante dalla proroga fino al 31 marzo 2022 dell'equiparazione del periodo di assenza dal servizio al ricovero ospedaliero per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita	*			5.900									
17	3-bis	Proroga fino al 31 marzo 2022 dell'equiparazione del periodo di assenza dal servizio al ricovero ospedaliero per i lavoratori fragili non assicurati all'INPS per la malattia che non possono prestare l'attività lavorativa in modalità agile				1.500									
		TOTALE NETTO			13.800	150.192				TOTALE NETTO			13.800	150.192	
		TOTALE			23.600	191.192				TOTALE			23.600	191.192	

* Fonte: relazione tecnica

SCHEDA N. 3

Legge 25 febbraio 2022, n. 15 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

ONERI										COPERTURE					
Art.	Co.	Disposizione	Note	2020	2021	2022	2023	Art.	Co.	Modalità	Note	2020	2021	2022	2023
1	5, lett. b)	<i>((Differenziale di spesa derivante dalla modifica della fascia retributiva (da F1 a F2) delle 50 unità di personale da assumere a tempo indeterminato presso l'Avvocatura dello Stato, da inquadrare nell'Area II, fascia retributiva F2))</i>				102	102	1	6	d				102	102
1	11-quinquies	Autorizzazione al MISE ad avvalersi di non più di 5 unità di personale in posizione di comando provenienti da altre pubbliche amministrazioni, al fine di consentire il perseguimento dell'operatività della task force di cui all'art. 1, co. 1043, legge n. 205/2017					200	1	11- <i>scixies</i> b	Riduzione del Fondo per il commercio equo e solidale di cui all'art. 1, co. 1089, legge n. 205/2017					200
1	13	Istituzione di una posizione di funzione dirigenziale di livello generale nell'ambito del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del MEF, per lo svolgimento di compiti di consulenza, studio e ricerca, nonché di supporto al Capo del Dipartimento per le esigenze di raccordo con gli uffici di diretta collaborazione del Ministro, con particolare riferimento alle attività connesse e strumentali all'attuazione del PNRR					224	1	28- <i>scixies</i> a	Accantonamento parte corrente - Ministero dell'economia e delle finanze				168	224

Saldo netto da finanziare (in migliaia)															
ONERI					COPERTURE										
Art.	Co.	Disposizione	Note	2020	2021	2022	2023	Art.	Co.	Modalità	Note	2020	2021	2022	2023
1	27	Riconoscimento del contributo di cui all'art. 7, d.lgs. n. 81/2000 alla amministrazione pubbliche della regione Calabria che hanno assunto a tempo indeterminato i lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità o che procedono alla loro assunzione a tempo indeterminato				20.015	20.015	1	27	Riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'art. 1, co. 199, legge n. 190/2014				20.015	20.015
1	27-bis	Trasferimento a favore della Regione Calabria per avviare procedure selettive per l'assunzione di personale non d'ingegneriale a tempo indeterminato, anche valorizzando le esperienze professionali maturate dal personale in servizio presso l'azienda Calabria Lavoro, al fine di rafforzare la capacità amministrativa e consentire l'accelerazione delle procedure e degli investimenti pubblici per l'attuazione dei progetti previsti dal PNRR				5.000	10.000	1	27-bis	Riduzione del Fondo di cui all'art. 1, co. 365, lett. b), legge n. 232/2016, da destinare alle assunzioni di personale a tempo indeterminato in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente				5.000	10.000
1	28	Proroga fino al limite massimo di 15 mesi e comunque non oltre il 30 giugno 2022 dell'efficacia dei contratti di collaborazione già autorizzati dagli uffici periferici del Ministero della cultura per 445 unità assegnate alla DG ABAP, di cui 380 relativi a figure professionali quali architetti, ingegneri, archeologi, storici dell'arte e 65 relativi a figure di assistenti tecnici	*			6.893		1	28	Accantonamento parte corrente - Ministero della cultura				4.784	

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

ONERI		COPERTURE													
Art.	Co.	Disposizione	Note	2020	2021	2022	2023	Art.	Co.	Modalità	Note	2020	2021	2022	2023
1- <i>quater</i>	4	Incremento del livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l'anno 2022 per il potenziamento dell'assistenza a tutela della salute mentale e dell'assistenza psicologica e psicoterapica				20.000		1- <i>quater</i>	4	Riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'art. 1, co. 200, legge n. 190/2014				20.000	
2	4	Proroga per l'anno 2022 del contributo economico per familiari del personale delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle Forze armate impegnato nelle azioni di contenimento, contrasto e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19	1			3.000		2	5	Accantonamento parte corrente - Ministero dell'interno				1.500	
								2	5	Accantonamento parte corrente - Ministero della difesa				1.500	
3	6	Prestazioni di lavoro straordinario da corrispondere al personale dipendente del MISE addetto alle attività ad alto contenuto specialistico anche con riguardo ai controlli obbligatori sulle apparecchiature radio in dotazione del naviglio marittimo ai fini della salvaguardia della vita e della sicurezza in mare				270		3	6	Accantonamento parte corrente - Ministero dello sviluppo economico				270	

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

ONERI										COPERTURE					
Art.	Co.	Disposizione	Note	2020	2021	2022	2023	Art.	Co.	Modalità	Note	2020	2021	2022	2023
4	8- <i>novices</i>	Proroga sino al 30 giugno 2022 della ferma eccezionale di 11 ufficiali medici, con il grado di tenente o corrispondente, e 59 sottoufficiali infermieri, con il grado di maresciallo o corrispondente, in servizio presso l'Aeronautica Militare	*			826									
4	8- <i>novices</i>	Proroga sino al 30 giugno 2022 della ferma eccezionale di 3 ufficiali medici, con il grado di tenente o corrispondente, in servizio presso l'Arma dei Carabinieri	*			46				(vedi pagina precedente)					
4	8- <i>novices</i>	Rivalutazione del 4,26 per cento in relazione all'adeguamento contrattuale per il periodo 2019/2021 applicato alla proroga sino al 30 giugno 2022 della ferma eccezionale di 37 ufficiali medici, con il grado di tenente o corrispondente, e 265 sottoufficiali infermieri, con il grado di maresciallo o corrispondente	*			150									
4	8- <i>undecies</i>	Incremento del Fondo per l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica di cui all'art. 1, co. 338, legge n. 205/2017				2.000		4	8- <i>undecies</i>	Riduzione del Fondo per esigenze in differibili di cui all'art. 1, co. 200, legge n. 190/2014				2.000	

Saldo netto da finanziare (in migliaia)											
ONERI						COPERTURE					
Art.	Co.	Disposizione	Note	2020	2021	2022	2023	Art.	Co.	Modalità	Note
5	3-bis	Proroga per gli anni 2023 e 2024 dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, co. 765, legge n. 234/2021 al fine di corrispondere alle esigenze, connesse all'emergenza epidemiologica e al sostegno e alla progettazione e implementazione di attività in materia di istruzione e formazione degli enti gestori, aventi finalità non lucrative, delle scuole di servizio sociale					400	5	3-ter	Riduzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi di cui all'art. 1, legge n. 440/1997, come rifinanziato dall'art. 1, co. 503, legge n. 178/2020	
5-bis	1	Incremento del Fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità, di cui all'art. 1, co. 179, legge n. 234/2021				100.000	100.000	5-bis	1	Riduzione della precedente autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, co. 70, legge n. 205/2017, relativa al contributo per l'esercizio delle funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali	
6	4-quinquies	Istituzione nello stato di previsione del MUR di un Fondo in cui confluiscono i residui di cui all'art. 1, co. 244, legge n. 145/2018 e art. 1, co. 534, legge n. 178/2020, per la promozione del progetto della Scuola europea di industrial engineering e management				300	300	6	4-quinquies	Riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'art. 1, co. 200, legge n. 190/2014	

segue

Saldo netto da finanziare (in migliaia)															
ONERI						COPERTURE									
Art.	Co.	Disposizione	Note	2020	2021	2022	2023	Art.	Co.	Modalità	Note	2020	2021	2022	2023
7	1-2	Proroga fino al 2023 della segreteria tecnica di progettazione costituita presso il Segretariato generale del Ministero della cultura a supporto dell'ufficio del Soprintendente speciale per la realizzazione degli interventi di tutela del patrimonio culturale nei territori colpiti dai eventi sismici del 24 agosto 2016				1.000	1.000	7	3	Riduzione della precedente autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, co. 354, legge n. 208/2018, relativa al funzionamento degli Istituti afferenti al settore museale				500	500
								7	3	Riduzione della precedente autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, co. 349, legge n. 208/2018, relativa al funzionamento degli Istituti afferenti al settore degli archivi e delle biblioteche				500	500
7	4-bis	Contributo a favore dell'Istituto dell'enciclopedia italiana al fine di garantire la continuità nella valorizzazione delle attività di missione pubblica dell'Istituto, in particolare per l'aggiornamento della base dati della Biografia nazionale e dell'Osservatorio della lingua italiana					1.000	7	4-bis	Riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'art. 1, co. 200, legge n. 190/2014					1.000
8	4-quinquies	Spese di funzionamento per le circoscrizioni dell'Aquila e di Chieti e sedi distaccate per le quali è previsto il differimento al 1° gennaio 2024 delle disposizioni di revisione delle circoscrizioni giudiziarie con contestuale chiusura delle sedi interessate				443	1.520	8	4-sexies	Accantonamento parte corrente - Ministero della giustizia				443	1.520

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

ONERI										COPERTURE					
Art.	Co.	Disposizione	Note	2020	2021	2022	2023	Art.	Co.	Modalità	Note	2020	2021	2022	2023
9	1-bis-1-ter	Modifica del trattamento tributario per le fabbricere equiparate agli enti religiosi civilmente riconosciuti nel Codice del Terzo settore				36	36	9	1- <i>quater</i>	Riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'art. 1, co. 200, legge n. 190/2014				36	36
9	7	<i>(Proroga fino al 31 marzo 2022 degli incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, del contingente di 200 medici specialistici e di 100 infermieri presso l'INAIL)</i>				5.000	5.000	9	7	<i>d ((A valere sul bilancio INAIL))</i>				5.000	5.000
9	7	Proroga fino al 31 marzo 2022 degli incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, del contingente di 200 medici specialistici e di 100 infermieri presso l'INAIL	3			5.000	5.000	9	7	Utilizzo del Fondo di parte corrente di cui all'art. 34-ter, co. 5, legge 196/2009, relativo alle somme dei residui passivi perenti, iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali				5.000	5.000
9	8-bis	Ulteriore stanziamento per la disapplicazione per il periodo dal 1° febbraio al 31 dicembre 2021 delle riduzioni degli importi del trattamento di mobilità in deroga nei casi di terza e quarta proroga per i lavoratori delle aree di crisi industriale complessa, di cui all'art. 28, co. 2-bis, d.l. n. 73/2021, convertito dalla legge n. 106/2021				2.000	2.000	9	8-bis	Riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'art. 18, co. 1, lett. a), d.l. n. 185/2008, convertito dalla legge n. 2/2009				2.000	2.000

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

OPERTURE															
Art.	Co.	Disposizione	Note	2020	2021	2022	2023	Art.	Co.	Modalità	Note	2020	2021	2022	2023
10	3-sexies, lett. a)	((Contributo corrisposto dalle Autorità di sistema portuale e dall'Autorità portuale di Gioia Tauro (ora Autorità di sistema portuale dei mari Tirreno meridionale e Ionio) al soggetto fornitore di lavoro portuale per ogni lavoratore in relazione a ciascuna giornata di lavoro prestata in meno rispetto al corrispondente mese dell'anno 2019 riconducibile al perdurare dell'emergenza sanitaria))				2.000		10	3-sexies d	((Nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente))				2.000	
10	3-sexies, lett. a)	Contributo corrisposto dalle Autorità di sistema portuale e dall'Autorità portuale di Gioia Tauro (ora Autorità di sistema portuale dei mari Tirreno meridionale e Ionio) al soggetto fornitore di lavoro portuale per ogni lavoratore in relazione a ciascuna giornata di lavoro prestata in meno rispetto al corrispondente mese dell'anno 2019 riconducibile al perdurare dell'emergenza sanitaria	4			2.000		10	3-decies b	Utilizzo del Fondo di parte corrente di cui all'art. 34-ter, co. 5, legge 196/2009, relativo alle somme dei residui passivi perenti, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili				2.000	
10	3-undecies	Potenziamento degli investimenti infrastrutturali nel settore della cultura, mediante interventi di conservazione, manutenzione, restauro e valorizzazione dei beni culturali				5.000	1.000	10	3-duodecies a	Accantonamento parte capitale - Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili				5.000	1.000

Saldo netto da finanziare (in migliaia)															
ONERI						COPERTURE									
Art.	Co.	Disposizione	Note	2020	2021	2022	2023	Art.	Co.	Modalità	Note	2020	2021	2022	2023
10	3-terdices, capoverso co. 5-bis	Rivalutazione del Fondo istituito nello stato di previsione del MIMS denominato "Programma patenti giovani autisti per l'autotrasporto" finalizzato alla concessione, nel periodo 1° luglio 2022 - 31 dicembre 2026 di un contributo "buono patente autotrasporto", in favore dei cittadini di età compresa tra i 18 e i 35 anni per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all'esercizio dell'attività di autotrasporto di persone e merci	5			3.700	5.400	10	3-quinquiesdecies, lett. a)	Utilizzo del Fondo di parte corrente di cui all'art. 34-ter, co. 5, legge 196/2009, relativo alle somme dei residui passivi perenti, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili				3.700	5.400
11	4-bis	Rifinanziamento del Fondo per la realizzazione della piattaforma italiana del fosforo, di cui all'art. 1, co. 122, legge n. 205/2017				100	100	11	4-ter	Accantonamento parte corrente - Ministero della transizione ecologica				100	100
11	5-ovvies	Proroga fino al 2035 del contributo a favore dell'ISPRRA per il supporto tecnico alle attività istruttorie svolte dal MITE, con particolare riferimento alle esigenze di valutazione di impatto ambientale e di valutazione ambientale strategica, nonché per l'attuazione del PNRR, di cui all'art. 1, co. 828, legge n. 234/2021					1.000	11	5-dicies	Riduzione del Fondo per l'attuazione del programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico, di cui all'art. 1, co. 498, legge n. 234/2021					1.000

segue

Saldo netto da finanziare (in migliaia)															
OPNERI						COPERTURE									
Art.	Co.	Disposizione	Note	2020	2021	2022	2023	Art.	Co.	Modalità	Note	2020	2021	2022	2023
13-bis	1	Incremento del Fondo di cui all'art. 1, co. 813, legge n. 234/2021, destinato ad adottare misure per far fronte alle conseguenze degli eventi atmosferici calamitosi e degli eventi meteorologici verificatisi nei mesi di luglio e agosto 2021 nel territorio della Provincia di Mantova				1.000		13-bis	2	Riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'art. 1, co. 200, legge n. 190/2014				1.000	
13-ter	1	((Avvalimento da parte del Commissario straordinario del Governo per gli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 di un contingente massimo di 8 esperti, di comprovata qualificazione professionale nelle materie oggetto degli interventi da realizzare tramite le risorse del Fondo complementare al PNRR, al fine di assicurare il supporto ai procedimenti amministrativi di attuazione di tali interventi))				2.500									
13-ter	2	((Avvalimento da parte del Commissario straordinario del Governo per gli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 del supporto tecnico-operativo dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - INVITALIA, mediante apposite concessioni, per l'attuazione degli interventi da realizzare tramite le risorse del Fondo complementare al PNRR))				2.500		13-ter	3	((A valere sulle risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate, di cui all'art. 43-bis, d.l. n. 152/2021, convertito dalla legge n. 233/2021))				5.000	

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

ONERI										COPERTURE					
Art.	Co.	Disposizione	Note	2020	2021	2022	2023	Art.	Co.	Modalità	Note	2020	2021	2022	2023
14	4	Incremento del Fondo di cui all'art. 1, co. 561, legge n. 178/2020 destinato al potenziamento dell'attività sportiva di base nei territori per tutte le fasce della popolazione e all'ottimizzazione degli interventi di prevenzione primaria, secondaria e terziaria attraverso l'esercizio fisico				558	1.579	14	4	Utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal co. 3 del medesimo articolo				558	1.579
14	4- bis	<i>((Riconoscimento per l'anno 2022 del contributo a favore delle imprese radiofoniche private che abbiano svolto attività di informazione di interesse generale al fine di favorire la conversione in digitale e la conservazione degli archivi multimediali))</i>				2.000		14	4- bis	<i>((A valere sulle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'art. 1, co. 1, legge n. 198/2016))</i>				2.000	
14	4-quinquies	Istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'interno di un Fondo diretto all'erogazione di un contributo a favore dei proprietari delle unità immobiliari site nella Torre di via Antonini di Milano a seguito dell'incendio del 29 agosto 2021 e della conseguente dichiarazione di inagibilità del fabbricato						14	4-sevices	Riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'art. 1, co. 200, legge n. 190/2014					50

Saldo netto da finanziare (in migliaia)															
ONERI						COPERTURE									
Art.	Co.	Disposizione	Note	2020	2021	2022	2023	Art.	Co.	Modalità	Note	2020	2021	2022	2023
15	1, capoverso co. 3-bis	Proroga fino al 31 dicembre 2022 dell'utilizzo delle risorse volte a finanziare progetti per contrastare la povertà educativa e incrementare le opportunità culturali e educative dei minori, di cui all'art. 105, co. 3-bis, d.l. n. 34/2020, convertito dalla legge n. 77/2020	6			15.000		15	2	Riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'art. 1, co. 200, legge n. 190/2014				15.000	
15	1, capoverso co. 3-ter	Somme da destinare all'università degli studi di Roma "Tor Vergata" per potenziare la capacità del sistema nazionale degli studi riguardanti la letteratura e la lingua italiana in prospettiva interdisciplinare e europea, al fine di sostenere e incentivare misure volte a favorire le opportunità educative e per il contrasto della povertà educativa, per promuovere e sviluppare gli studi delle discipline SSH (Social Sciences and Humanities)				300		15	1, capoverso co. 3-ter	Riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'art. 1, co. 200, legge n. 190/2014				300	
18- quinquies	1	Proroga per l'anno 2022 del riconoscimento delle prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale in servizio presso il Casellario giudiziale della Procura della Repubblica presso il Tribunale nei giorni prefestivo e festivo immediatamente precedente alla pubblicazione del casellario giudiziale dei candidati in occasione dello svolgimento delle competizioni elettorali di qualunque genere				37		18- quinquies	2	Riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'art. 1, co. 200, legge n. 190/2014				37	

segue

Saldo netto da finanziare (in migliaia)																		
ONERI						COPERTURE												
Art.	Co.	Disposizione	Note	2020	2021	2022	2023	Art.	Co.	Modalità	Note	2020	2021	2022	2023			
19	1	Onorario fisso forfetario spettante ai componenti delle sezioni elettorali ospedaliere costituite nelle strutture sanitarie che ospitano reparti Covid-19 nonché ai componenti dei seggi speciali maggiorato del 50 per cento presenti sul territorio di Roma Capitale, ai fini dello svolgimento dell'elezione supplitiva della Camera dei Deputati nel collegio uninominale 01 della XV Circoscrizione Lazio 1				11		19	4	a	Accantonamento parte corrente - Ministero dell'interno				133			
19	2	Istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'interno di un Fondo per procedere agli interventi di sanificazione dei locali sedi di seggio elettorale in occasione dello svolgimento dell'elezione supplitiva della Camera dei Deputati nel collegio uninominale 01 della XV Circoscrizione Lazio 1				122												
19	3	((Oneri relativi alla dotazione di dispositivi di protezione individuale, per i componenti delle sezioni ordinarie in occasione dello svolgimento dell'elezione supplitiva della Camera dei Deputati nel collegio uninominale 01 della XV Circoscrizione Lazio 1))	*			27		19	3	d	((Nell'ambito delle risorse assegnate al Commissario straordinario per l'emergenza Covid-19))				27			
TOTALE NETTO																209.563	143.474	
TOTALE																	245.141	143.576

* Fonte: relazione tecnica

1-4, 6 In base all'All. 3 l'onere è contabilizzato solamente in termini di Fabbisogno ed Imdebitamento netto

5 Una quota del Fondo pari a 1 mln per l'anno 2022 è destinata alla progettazione e alla realizzazione della piattaforma informatica per l'erogazione del beneficio

SCHEDA N. 4

Legge 4 marzo 2022, n. 18 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza Covid-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore

Saldo netto da finanziare (in migliaia)															
ONERI						COPERTURE									
Art.	Co.	Disposizione	Note	2020	2021	2022	2023	Art.	Co.	Modalità	Note	2020	2021	2022	2023
5	1	((Trasferimento da parte del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19 e per l'esecuzione della campagna vaccinale nazionale a favore delle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano per il ristoro alle farmacie e alle strutture sanitarie per i mancanti introiti derivanti dall'esecuzione gratuita di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2 agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado))				92.505		5	1	d	((A valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente))			92.505	
5-bis	1	Istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione del Fondo per i ristori educativi, da destinare alla promozione di iniziative di recupero e consolidamento degli apprendimenti relativi alle ore di scuola in presenza perse da parte degli studenti che sono stati soggetti a misure di isolamento dovute all'infezione da SARS-CoV-2, attraverso attività gratuite extra scolastiche				667	1.333	5-bis	2	b	Riduzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi di cui all'art. 1, legge n. 440/1997			667	1.333
TOTALE NETTO						667	1.333	TOTALE NETTO						667	1.333
TOTALE						93.172	1.333	TOTALE						93.172	1.333

SCHEDA N. 5

Legge 28 marzo 2022, n. 25 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da Covid-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico

Saldo netto da finanziare (in migliaia)															
ONERI						COPERTURE									
Art.	Co.	Disposizione	Note	2020	2021	2022	2023	Art.	Co.	Modalità	Note	2020	2021	2022	2023
4	1	Incremento del Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente, di cui all'art. 1, co. 366, legge n. 234/2021				5.000		4	3	a Accantonamento parte corrente - Ministero del turismo				5.000	
4	2	((Proroga dell'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, di cui all'art. 7, d.l. n. 104/2020, convertito dalla legge n. 126/2020, per le assunzioni effettuate dal 1° gennaio al 31 marzo 2022 a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nel settore del turismo e degli stabilimenti termali))				60.700		4	2	b ((A valere sulle risorse del Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente, di cui all'art. 1, co. 366, legge n. 234/2021))				60.700	
4	2-ter	Minori entrate derivanti dal riconoscimento dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati operanti nel settore delle agenzie di viaggio e dei tour operator per un periodo di 5 mesi anche non continuativi per il periodo di competenza aprile-agosto 2022				56.250		4	2-ter	b Riduzione del Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente, di cui all'art. 1, co. 366, legge n. 234/2021				56.250	

segue

Saldo netto da finanziare (in migliaia)															
ONERI						COPERTURE									
Art.	Co.	Disposizione	Note	2020	2021	2022	2023	Art.	Co.	Modalità	Note	2020	2021	2022	2023
4	3-ter	Contributo per finanziamenti riservato alla Regione Lombardia per il centenario dell'impianto dell'autodromo di Monza in relazione allo svolgimento del Gran Premio d'Italia di Formula 1				5.000	10.000	4	3-ter	Riduzione del Fondo unico nazionale per il turismo di parte capitale, di cui all'art. 1, co. 368, legge n. 234/2021				5.000	10.000
5	1	Estensione per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022 della possibilità di usufruire del credito di imposta di cui all'art. 28, d.l. n. 34/2020, convertito dalla legge n. 77/2020, nella misura del 60 per cento dell'ammontare mensile del canone di locazione, leasing, o concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento delle attività industriale, commerciale o artigianale e all'ammontare dei canoni per l'affitto d'azienda per le imprese del settore turistico e quelle che operano nel settore della gestione di piscine che abbiano subito una riduzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50 per cento rispetto al 2019				1.000		5	5	Riduzione del Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano, di cui all'art. 1, co. 369, legge n. 205/2017				1.000	

Saldo netto da finanziare (in migliaia)															
ONERI						COPERTURE									
Art.	Co.	Disposizione	Note	2020	2021	2022	2023	Art.	Co.	Modalità	Note	2020	2021	2022	2023
7	1	Minori entrate derivanti dall'esonero dal pagamento del contributo addizionale previsto per le imprese che presentano domanda di integrazione salariale in favore dei settori maggiormente colpiti dalle misure di contenimento della diffusione del Covid-19, individuati nell'Allegato I della medesima legge, che nel periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2022 sospendono o riducono l'attività lavorativa				104.700		7	2, lett. a)	Riduzione del Fondo di cui all'art. 1, co. 120, legge n. 234/2021, diretto alla tutela delle posizioni lavorative nell'ambito della progressiva uscita dalla fase emergenziale connessa alla crisi epidemiologica da Covid-19	1			115.210	
								7	2, lett. c)	Riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'art. 10, co. 5, d.l. n. 282/2004, convertito dalla legge n. 307/2004				20.400	
9	5-bis	((Autorizzazione di spesa per garantire la sostenibilità dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026 sotto il profilo ambientale, economico e sociale, in un'ottica di miglioramento della capacità e fruibilità delle dotazioni infrastrutturali esistenti e da realizzare))				50.000	50.000	9	5-bis	((A valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione - periodo di programmazione 2021-2027))				50.000	50.000
9-bis	1	Incremento del Fondo di cui all'art. 1, co. 870, legge n. 234/2021, diretto a garantire il funzionamento degli impianti ippici di recente apertura, istituiti nello stato di previsione del MIPAAF				1.000		9-bis	2	Riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'art. 1, co. 200, legge n. 190/2014				1.000	

Saldo netto da finanziare (in migliaia)															
ONERI						COPERTURE									
Art.	Co.	Disposizione	Note	2020	2021	2022	2023	Art.	Co.	Modalità	Note	2020	2021	2022	2023
11-bis	3	((Misure straordinarie per la riduzione dell'arretrato e per l'incentivazione della produttività per il personale amministrativo non dirigenziale della Giustizia amministrativa))				882	1.512	11-bis	3	d ((Utilizzo delle risorse ancora disponibili nel bilancio della Giustizia amministrativa))				882	1.512
11-bis	4	Maggiorazione dell'indennità di amministrazione in godimento al personale non dirigenziale che presta servizio presso gli uffici del MEF - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato nonché presso le Ragionerie territoriali dello Stato e degli Uffici centrali di bilancio				6.500	6.500	11-bis	4	a Accantonamento parte corrente - Ministero dell'economia e delle finanze				6.500	6.500
13-octies	1	((Finanziamento di due proposte presentate per ciascuna delle Province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito del Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare finalizzato a concorrere alla riduzione del disagio abitativo con particolare riferimento alle periferie e favorire lo scambio tra varie realtà))	2			30.000		13-octies	1	b ((A valere sulle risorse del Fondo "Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare", di cui all'art. 1, co. 437 e ss., legge n. 160/2019))				30.000	

Saldo netto da finanziare (in migliaia)															
ONERI						COPERTURE									
Art.	Co.	Disposizione	Note	2020	2021	2022	2023	Art.	Co.	Modalità	Note	2020	2021	2022	2023
14-bis	1	Istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri di un Fondo volto a fornire un contributo alle famiglie e persone che utilizzano presso la propria abitazione l'energia elettrica per apparecchiature mediche necessarie per il mantenimento in vita, finalizzato ad attenuare l'aumento dei costi dell'energia elettrica				500		14-bis	1	Riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'art. 1, co. 200, legge n. 190/2014				500	
15	1	Riconoscimento di un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica i cui costi per kWh della componente energia elettrica hanno subito un incremento superiore al 30 per cento rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019 a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti pari al 20 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022	3			429.110		15	3, lett. a)	Utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2				405.000	
								15	3, lett. b)	Utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalla soppressione delle misure agevolative indicate dall'art. 18, co. 1, della medesima legge				24.110	

Saldo netto da finanziare (in migliaia)											
ONERI						COPERTURE					
Art.	Co.	Disposizione	Note	2020	2021	2022	2023	Art.	Co.	Modalità	Note
19-quin- quies	3	Espletamento delle procedure concorsuali pubbliche per l'assunzione delle 40 unità di personale da assumere al fine di garantire l'effettiva funzionalità della struttura istituita dall'art. 1, co. 470, legge n. 160/2019 sotto forma di struttura tecnica di missione				100				(vedi pagina precedente)	
19-quin- quies	3	Spese di funzionamento della struttura istituita dall'art. 1, co. 470, legge n. 160/2019 sotto forma di struttura tecnica di missione				541	541				
20	2	((Autorizzazione al Ministero della difesa ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato fino ad un massimo di 15 unità di personale di livello non dirigenziale di Area III, posizione economica FI, profilo professionale di funzionario tecnico per la biologia, la chimica e la fisica))					611	20	3	d	((A valere sulle facoltà assunzionali del Ministero della difesa già maturate e disponibili a legislazione vigente))
20- quater	1	((Facoltà per l'INAIL di continuare ad avvalersi fino al 31 ottobre 2022 delle 199 unità di personale di cui medici ed infermieri, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa in essere alla data del 31 marzo 2022, al fine di proseguire le azioni di consolidamento delle attività di valutazione e gestione del fenomeno infortunistico correlato al Covid-19))				7.607		20-quater	1	d	((A valere sul bilancio dell'INAIL))

segue

Saldo netto da finanziare (in migliaia)															
ONERI						COPERTURE									
Art.	Co.	Disposizione	Note	2020	2021	2022	2023	Art.	Co.	Modalità	Note	2020	2021	2022	2023
20- quater	2	((Facoltà per l'INAIL di continuare ad avvalersi fino dal 1° novembre 2022 del personale di cui medici ed infermieri con contratto di collaborazione coordinata e continuativa mediante l'attivazione di contratti tempo determinato per un periodo di 36 mesi nel numero massimo di 170 unità di personale))				2.263	13.577	20- quater	2	d	((A valere sul bilancio dell'INAIL))			2.263	13.577
20- quater	2	Facoltà per l'INAIL di continuare ad avvalersi fino dal 1° novembre 2022 del personale di cui medici ed infermieri con contratto di collaborazione coordinata e continuativa mediante l'attivazione di contratti tempo determinato per un periodo di 36 mesi nel numero massimo di 170 unità di personale	5			1.165	6.992	20- quater	2	a	Accantonamento parte corrente - Ministero del lavoro e delle politiche sociali			1.165	6.992
21- bis	1, lett. b)	Riconoscimento a decorrere dal 1° gennaio 2022, ai dirigenti del ruolo sanitario del Ministero della salute, dell'indennità d'esclusività di rapporto prevista per le corrispondenti figure professionali degli enti e delle aziende del Servizio sanitario nazionale				6.252	6.106	21- bis	2	a	Accantonamento parte corrente - Ministero della salute			6.252	6.106
21- bis	3	Autorizzazione al MEF ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e con decorrenza non anteriore al 1° ottobre 2022, un contingente di 25 unità di dirigenti di seconda fascia	*			942	3.770	21- bis	5	a	Accantonamento parte corrente - Ministero dell'economia e delle finanze			4.073	12.292

segue

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

ONERI		COPERTURE													
Art.	Co.	Disposizione	Note	2020	2021	2022	2023	Art.	Co.	Modalità	Note	2020	2021	2022	2023
21-bis	3	Autorizzazione al MEF ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e con decorrenza non anteriore al 1° ottobre 2022, un contingente di 100 unità da inquadrare nell'Area III, posizione economica F1	*			1.184	4.735								
21-bis	3	Autorizzazione al MEF ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e con decorrenza non anteriore al 1° ottobre 2022, un contingente di 60 unità da inquadrare nell'Area II, posizione economica F2	*			619	2.475			(vedi pagina precedente)					
21-bis	4	Gestione delle spese concorsuali per l'assunzione da parte del MEF del contingente di 185 unità di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e con decorrenza non anteriore al 1° ottobre 2022				800									
21-bis	4	Maggiori spese di funzionamento derivanti dall'assunzione da parte del MEF del contingente di 185 unità di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e con decorrenza non anteriore al 1° ottobre 2022				200									

segue

Saldo netto da finanziare (in migliaia)															
ONERI						COPERTURE									
Art.	Co.	Disposizione	Note	2020	2021	2022	2023	Art.	Co.	Modalità	Note	2020	2021	2022	2023
21-bis	4	Corresponsione dei compensi dovuti per le prestazioni di lavoro straordinario prestate dal contingente di 185 unità di personale assunto dal MEF con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e con decorrenza non anteriore al 1° ottobre 2022				328	1.312			(vedi pagine precedenti)					
22	1	Proroga del trattamento di integrazione salariale per una durata massima di ulteriori 26 settimane fruibili fino al 31 marzo 2022 a favore delle imprese con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a 1.000 che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale	*			24.700				Riduzione della precedente autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, co. 120, legge n. 234/2021, che prevede un Fondo per la tutela delle posizioni lavorative nell'ambito della progressiva uscita dalla fase emergenziale mediante interventi in materia di integrazione salariale				42.700	
22	1	Contribuzione figurativa connessa alla proroga del trattamento di integrazione salariale per una durata massima di ulteriori 26 settimane fruibili fino al 31 marzo 2022 a favore delle imprese con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a 1.000 che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale	*			18.000		22	2						

Saldo netto da finanziare (in migliaia)															
ONERI					COPERTURE										
Art.	Co.	Disposizione	Note	2020	2021	2022	2023	Art.	Co.	Modalità	Note	2020	2021	2022	2023
22-bis	1	Minor gettito derivante dalla proroga dell'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) per i Comuni delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto a seguito degli eventi sismici del 2012, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2022	*			2.100									
		Ristoro ai Comuni del minor gettito derivante dalla proroga dell'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) per i Comuni delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto a seguito degli eventi sismici del 2012, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2022	*			8.400		22-bis	2	Riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'art. 10, co. 5, d.l. n. 282/2004, convertito dalla legge n. 307/2004				10.500	

segue

Saldo netto da finanziare (in migliaia)															
ONERI						COPERTURE									
Art.	Co.	Disposizione	Note	2020	2021	2022	2023	Art.	Co.	Modalità	Note	2020	2021	2022	2023
25	1	Autorizzazione di spesa a favore di Rete ferroviaria italiana S.p.A. per la riduzione del canone per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria fino al 100 per cento della quota eccedente la copertura del costo direttamente legato alla prestazione del servizio ferroviario per i servizi ferroviari passeggeri non sottoposti ad obblighi di servizio pubblico e per i servizi ferroviari merci				10.000	10.000								
		Incremento delle risorse di cui all'art. 1, co. 294, legge n. 190/2014 da corrispondere alle imprese ferroviarie per il trasporto merci per la compensazione dei costi supplementari per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria nazionale				5.000	5.000								
25	2-bis														
		Incremento del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche, di cui all'art. 7, co. 1, d.l. n. 76/2020, convertito dalla legge n. 120/2020, per procedere alla													
29	10	compensazione in aumento o in diminuzione per le variazioni dei prezzi dei singoli materiali da costruzione superiore al 5 per cento rispetto al prezzo rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta				40.000	20.000	29	10	Utilizzo del Fondo di parte corrente di cui all'art. 34-ter, co. 5, legge 196/2009, relativo alle somme dei residui passivi perenti, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili				40.000	20.000
										Riduzione della precedente autorizzazione di spesa di cui all'art. 214, co. 3, d.l. n. 34/3030, convertito dalla legge n. 77/2020, diretta a sostenere le imprese che effettuano servizi di trasporto ferroviario di passeggeri e merci non soggetti ad obblighi di servizio pubblico per gli effetti economici subiti direttamente imputabili all'emergenza Covid-19				15.000	15.000

Saldo netto da finanziare (in migliaia)											
ONERI						COPERTURE					
Art.	Co.	Disposizione	Note	2020	2021	2022	2023	Art.	Co.	Modalità	Note
1	1	Rifinanziamento del Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse, di cui all'art. 2, d.l. n. 73/2021, convertito dalla legge n. 106/2021 destinato alle attività che alla data di entrata in vigore del provvedimento risultano chiuse in conseguenza delle misure di prevenzione adottate				20.000		32	1, lett. a) b	Utilizzo delle risorse di cui all'art. 1, co. da 16 a 27, d.l. n. 73/2021, convertito dalla legge n. 160/2021, nella disponibilità della contabilità speciale 1778 intestata all'Agenzia delle entrate che provvede ad effettuare il corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato	
2	1	Istituzione nello stato di previsione del MISE del "Fondo per il rilancio delle attività economiche", finalizzato alla concessione di aiuti sotto forma di contributo a fondo perduto a favore delle imprese che svolgono in via prevalente attività di commercio al dettaglio e presentano un ammontare di ricavi riferito al 2019 non superiore a 2 milioni di euro e di aver subito una riduzione del fatturato nel 2021 non inferiore al 30 per cento rispetto al 2019				200.000		32	1, lett. b) b	Utilizzo delle risorse di cui all'art. 1, co. 30-bis e 30-ter, d.l. n. 73/2021, convertito dalla legge n. 160/2021, nella disponibilità della contabilità speciale 1778 intestata all'Agenzia delle entrate che provvede ad effettuare il corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato	
3	1	Incremento del Fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica, di cui all'art. 26, d.l. n. 41/2021, convertito dalla legge n. 69/2021, da destinare ad interventi in favore dei parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici				20.000		32	1, lett. c) b	Riduzione del Fondo di cui all'art. 1, co. 486, legge n. 234/2021, destinato al sostegno degli operatori economici dei settori del turismo, dello spettacolo e dell'automobile gravemente colpiti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19	

Saldo netto da finanziare (in migliaia)															
ONERI						COPERTURE									
Art.	Co.	Disposizione	Note	2020	2021	2022	2023	Art.	Co.	Modalità	Note	2020	2021	2022	2023
3	2, lett. b)	Ampliamento della platea dei beneficiari dei contributi a fondo perduto di cui all'art. 1-ter, d.l. n. 73/2021, convertito dalla legge n. 106/2021, per le imprese che operano nei settori del wedding, intrattenimento, HORECA, che hanno subito nel 2021 una riduzione dei ricavi non inferiore al 40 per cento rispetto al 2019				40.000		32	1, lett. d)	Riduzione del Fondo di cui all'art. 13- <i>duodecies</i> , d.l. n. 137/2020, convertito dalla legge n. 176/2020, per l'estensione delle misure di sostegno nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da più elevato rischio epidemiologico				27.220	
3	3	Estensione del credito di imposta per il contenimento degli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori, di cui all'art. 48-bis, d.l. n. 34/2020, convertito dalla legge n. 77/2020, anche alle imprese operanti nel settore del commercio dei prodotti tessili, della moda, del calzaturiero e della pelletteria						32	1, lett. e)	Riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'art. 1, co. 200, legge n. 190/2014					38.760
4	1	Incremento del Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente, di cui all'art. 1, co. 366, legge n. 234/2021				100.000		32	1, lett. g)	Utilizzo di quora parte delle minori spese derivanti dall'art. 7 della medesima legge				5.190	

Saldo netto da finanziare (in migliaia)																
ONERI						COPERTURE										
Art.	Co.	Disposizione	Note	2020	2021	2022	2023	Art.	Co.	Modalità	Note	2020	2021	2022	2023	
5	1	Estensione per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022 della possibilità di usufruire del credito di imposta di cui all'art. 28, d.l. n. 34/2020, convertito dalla legge n. 77/2020, nella misura del 60 per cento dell'ammontare mensile del canone di locazione, leasing, o concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento delle attività industriale, commerciale o artigianale e all'ammontare dei canoni per l'affitto d'azienda per le imprese del settore turistico e quelle che operano nel settore della gestione di piscine che abbiano subito una riduzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50 per cento rispetto al 2019				128.100		32	1, lett. h)	Utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalla medesima legge					89.100	
7	1-bis	Incremento del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'art. 10, co. 5, d.l. n. 282/2004, convertito dalla legge n. 307/2004					7.600									
8	1	Incremento del Fondo di parte corrente di cui all'art. 89, co. 1, d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020, al fine di sostenere i settori dello spettacolo, cinema e audiovisivo a seguito delle misure di contenimento del Covid-19				50.000										

segue

Saldo netto da finanziare (in migliaia)															
ONERI						COPERTURE									
Art.	Co.	Disposizione	Note	2020	2021	2022	2023	Art.	Co.	Modalità	Note	2020	2021	2022	2023
8	1	Incremento del Fondo di parte capitale di cui all'art. 89, co. 1, d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020, al fine di sostenere i settori dello spettacolo, cinema e audiovisivo a seguito delle misure di contenimento del Covid-19				25.000									
8	2	Incremento del Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali di cui all'art. 183, co. 2, d.l. n. 34/2020, convertito dalla legge n. 77/2020, destinato al sostegno delle librerie, dell'intera filiera dell'editoria, nonché dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura				30.000									
8	4	Incremento del Fondo di cui all'art. 65, co. 7, d.l. n. 73/2021, convertito dalla legge n. 106/2021, diretto al ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dalla proroga al 30 giugno 2022 dall'esonero dal pagamento del canone patrimoniale a favore dei soggetti che esercitano le attività di spettacolo viaggiante titolari di concessioni o autorizzazioni concernenti l'utilizzo del suolo pubblico				3.500									

(vedi pagina precedente)

Saldo netto da finanziare (in migliaia)															
ONERI						COPERTURE									
Art.	Co.	Disposizione	Note	2020	2021	2022	2023	Art.	Co.	Modalità	Note	2020	2021	2022	2023
9	1	Proroga per il periodo 1° gennaio - 31 marzo 2022 del riconoscimento di un contributo sotto forma di credito di imposta per le spese sostenute dalle imprese, lavoratori autonomi e enti non commerciali per investimenti in campagne pubblicitarie nei confronti di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre ovvero società sportive professionistiche e società e associazioni sportive dilettantistiche				20.000									
9	2	Incremento del Fondo di cui all'art. 10, co. 3, d.l.n. 73/2021, convertito dalla legge n. 106/2021 destinato all'erogazione di un contributo a fondo perduto a ristoro delle spese sanitarie di sanificazione e prevenzione e per l'effettuazione di test diagnostici dell'infezione da Covid-19				20.000									
9	4	Incremento del Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano di cui all'art. 1, co. 369, legge n. 205/2017	6			20.000									

(vedi pagine precedenti)

Saldo netto da finanziare (in migliaia)																
ONERI						COPERTURE										
Art.	Co.	Disposizione	Note	2020	2021	2022	2023	Art.	Co.	Modalità	Note	2020	2021	2022	2023	
10	1	Innalzamento a 50 milioni di euro del limite di costi complessivamente ammissibili per il riconoscimento del credito di imposta nella misura del 5 per cento per gli investimenti in beni strumentali ad alto contenuto tecnologico					11.100									
11	1	Incremento del Fondo di cui all'art. 16, co. 8-septies, d.l. n. 146/2021, convertito dalla legge n. 215/2021, finalizzato al ristoro di Regioni e Province autonome delle spese sanitarie sostenute commesse all'emergenza Covid-19				400.000					(vedi pagine precedenti)					
12	1	Incremento del Fondo di cui all'art. 25, co. 1, d.l. n. 41/2021, convertito dalla legge n. 69/2021, per il ristoro parziale dei Comuni delle minori entrate derivanti dalla mancata riscossione dell'imposta di soggiorno o del contributo di sbarco, nonché del contributo di soggiorno in conseguenza dell'adozione delle misure di contenimento del Covid-19				100.000										

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

ONERI		COPERTURE													
Art.	Co.	Disposizione	Note	2020	2021	2022	2023	Art.	Co.	Modalità	Note	2020	2021	2022	2023
15	1	Riconoscimento di un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica i cui costi per kWh della componente energia elettrica hanno subito un incremento superiore al 30 per cento rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019 a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti pari al 20 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022	7			110.890									
18	1	Minor gettito per imposte dirette derivante dall'eliminazione della riduzione dell'accisa per i carburanti utilizzati nel trasporto ferroviario di persone e merci	*				7.240								
18	1	Minor gettito IRAP derivante dall'eliminazione della riduzione dell'accisa per i carburanti utilizzati nel trasporto ferroviario di persone e merci	*				1.750								
18	1	Minor gettito per imposte dirette derivante dall'eliminazione dell'esenzione dell'accisa sui prodotti energetici impiegati per la produzione di magnesio da acqua di mare	*				140								

Saldo netto da finanziare (in migliaia)																
ONERI						COPERTURE										
Art.	Co.	Disposizione	Note	2020	2021	2022	2023	Art.	Co.	Modalità	Note	2020	2021	2022	2023	
18	1	Minor gettito IRAP derivante dall'eliminazione dell'esenzione dell'accisa sui prodotti energetici impiegati per la produzione di magnesio da acqua di mare	*				30									
19	1	Incremento del Fondo per l'emergenza epidemiologica da Covid-19 per l'anno scolastico 2021/2022, di cui all'art. 58, co. 4, d.l. n. 73/2021, convertito dalla legge n. 106/2021, al fine di essere ripartito tra le istituzioni scolastiche che corrisponderanno le somme alle farmacie e agli altri rivenditori autorizzati per la fornitura di mascherine FFP2 a favore degli alunni e del personale scolastico in regime di autosorveglianza				45.220				(vedi pagine precedenti)						
20	1	Riconoscimento di un indennizzo a colore che abbiano riportato lesioni o infermità dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica a causa della vaccinazione anti SARS-CoV-2 raccomandata dall'autorità sanitaria				50.000	100.000									

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

ONERI		COPERTURE													
Art.	Co.	Disposizione	Note	2020	2021	2022	2023	Art.	Co.	Modalità	Note	2020	2021	2022	2023
20	4	Adeguamento infrastrutturale e bioinformatico delle strutture e per l'approvvigionamento di dispositivi medici, macchinari e presidi igienico-sanitari per il potenziamento dei servizi sanitari militari e del Dipartimento scientifico del Policlinico militare del Celio necessario ad affrontare le eccezionali esigenze connesse all'andamento dell'epidemia da Covid-19				8.000									
22	5	Concorso dello Stato, in tutto o in parte, agli oneri derivanti dalla proroga fino al 31 dicembre 2022 del termine di sospensione dei pagamenti delle rate dei mutui e dei finanziamenti a favore delle attività economiche e produttive ubicate nei comuni del cratere del centro Italia, nonché dei soggetti privati per i mutui relativi alla prima casa di abitazione, inabile o distrutta					1.500				(vedi pagine precedenti)				

segue

Saldo netto da finanziare (in migliaia)											
ONERI						COPERTURE					
Art.	Co.	Disposizione	Note	2020	2021	2022	2023	Art.	Co.	Modalità	Note
24	1	Incremento del Fondo di cui all'art. 1, co. 816, legge n. 178/2020 per il finanziamento dei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale programmati al fine di far fronte agli effetti derivanti dalle limitazioni poste al coefficiente di riempimento dei mezzi				80.000					
24	6	Istituzione nello stato di previsione del MIMS di un Fondo destinato a compensare i danni subiti in conseguenza delle misure di contenimento e di contrasto all'emergenza da Covid-19 dalle imprese esercenti i servizi di trasporto effettuati su strada mediante autobus non soggetti ad obblighi di servizi pubblico nonché dalle imprese esercenti servizi di noleggio autobus con conducente, nel limite delle risorse disponibili e comunque per un importo massimo non superiore al 40 per cento dei minori ricavi registrati nel periodo 1° gennaio - 31 marzo 2022				15.000				(vedi pagine precedenti)	

Saldo netto da finanziare (in migliaia)															
ONERI						COPERTURE									
Art.	Co.	Disposizione	Note	2020	2021	2022	2023	Art.	Co.	Modalità	Note	2020	2021	2022	2023
24	7	Incremento del Fondo di cui all'art. 85, co. 1, d.l. n. 104/2020, convertito dalla legge n. 126/2020 per il ristoro delle rate di finanziamento o dei canoni di leasing concernenti gli acquisti effettuati di veicoli nuovi di fabbrica di categoria M2 e M3 da parte di imprese esercenti i servizi di trasporto effettuati su strada mediante autobus non soggetti ad obblighi di servizi pubblico nonché dalle imprese esercenti servizi di noleggio autobus con conducente				5.000									
26	1	Istituzione nello stato di previsione del MIPAAF del "Fondo di parte capitale per gli interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza, destinato al rafforzamento degli interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza				15.000									
26	1	Istituzione nello stato di previsione del MIPAAF del "Fondo di parte corrente per il sostegno della filiera suinicola", destinato ad indennizzare gli operatori della filiera colpiti dalle restrizioni sulla movimentazione degli animali e la commercializzazione dei prodotti derivati				35.000									

SCHEDA N. 6

Legge 5 aprile 2022, n. 28 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, recante disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

ONERI										COPERTURE					
Art.	Co.	Disposizione	Note	2020	2021	2022	2023	Art.	Co.	Modalità	Note	2020	2021	2022	2023
5- <i>quater</i>	1	Incremento delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno relative all'attivazione, locazione e gestione dei centri di trattamento e accoglienza per far fronte alle eccezionali esigenze di accoglimento dei cittadini ucraini in conseguenza del conflitto bellico in atto nel Paese				54.162		5- <i>quater</i>	9	Riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'art. 10, co. 5, d.l. n. 282/2004, convertito dalla legge n. 307/2004				54.162	
5- <i>quinq</i>	1	Istituzione nello stato di previsione del MUR di un Fondo per promuovere iniziative a sostegno degli studenti di nazionalità ucraina iscritti ovvero aderenti al programma Erasmus, nonché dei dottorandi, ricercatori e professori di nazionalità ucraina che partecipano alle attività delle università e istituzioni di alta formazione artistica, musicale o coreutica o enti di ricerca				1.000		5- <i>quinq</i>	1	Accantonamento parte corrente - Ministero dell'università e della ricerca				1.000	
1	1	Spese di personale per la partecipazione di personale militare alla missione di potenziamento del dispositivo della NATO sul fianco est dell'Alleanza fino al 30 settembre 2022 per l'impiego della forza ad elevata prontezza, denominata Very High Readiness Joint Task Force (VJTF)	*			21.178		6	1, lett. a)	Riduzione del Fondo di cui all'art. 4, legge n. 145/2016, destinato al finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali				165.681	21.000

Saldo netto da finanziare (in migliaia)												
ONERI						COPERTURE						
Art.	Co.	Disposizione	Note	2020	2021	2022	2023	Art.	Co.	Modalità	Note	
1	1	Spese di funzionamento per il potenziamento del dispositivo della NATO sul fronte est, relativo alle squadre logistiche di supporto	*			25						
1	2, lett. a)	Spese di personale per la partecipazione al potenziamento del dispositivo della NATO per la sorveglianza dello spazio aereo dell'area sud-orientale dell'Alleanza per il periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2022	*			588						
1	2, lett. a)	Spese di funzionamento per la partecipazione al potenziamento del dispositivo della NATO per la sorveglianza dello spazio aereo dell'area sud-orientale dell'Alleanza per il periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2022	*			2.376						(vedi pagina precedente)
1	2, lett. a)	Oneri una tantum per la partecipazione al potenziamento del dispositivo della NATO per la sorveglianza dello spazio aereo dell'area sud-orientale dell'Alleanza per il periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2022, tra cui approntamento in patria, addestramento pre impiego, trasporti con vettori militari, acquisto di materiali ed equipaggiamenti speciali, flussi satellitari e così via	*			300						

segue

Saldo netto da finanziare (in migliaia)																
ONERI						COPERTURE										
Art.	Co.	Disposizione	Note	2020	2021	2022	2023	Art.	Co.	Modalità	Note	2020	2021	2022	2023	
1	2, lett. b)	Spese di personale per la partecipazione al potenziamento del dispositivo della NATO per la sorveglianza navale dell'area sud dell'Alleanza per il periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2022	*			3.165										
1	2, lett. b)	Spese di funzionamento per la partecipazione al potenziamento del dispositivo della NATO per la sorveglianza navale dell'area sud dell'Alleanza per il periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2022	*1			10.026	4.000									
1	2, lett. b)	Oneri a tantum per la partecipazione al potenziamento del dispositivo della NATO per la sorveglianza navale dell'area sud dell'Alleanza per il periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2022, tra cui approntamento in patria, addestramento pre impiego, trasporti con vettori militari, acquisto di materiali ed equipaggiamenti speciali, flussi satellitari e così via	*			500										
1	2, lett. c)	Spese di personale per la partecipazione di personale militare al potenziamento della presenza della NATO in Lettonia per il periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2022	*			8.608										
1	2, lett. c)	Spese di funzionamento per la partecipazione di personale militare al potenziamento della presenza della NATO in Lettonia per il periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2022	*2			9.611	6.000									

(vedi pagine precedenti)

segue

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

ONERI										COPERTURE					
Art.	Co.	Disposizione	Note	2020	2021	2022	2023	Art.	Co.	Modalità	Note	2020	2021	2022	2023
1	2, lett. c)	Oneri una tantum per la partecipazione di personale militare al potenziamento della presenza della NATO in Lettonia per il periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2022, tra cui approntamento in patria, addestramento pre impiego, trasporti con vettori militari, acquisto di materiali ed equipaggiamenti speciali, flussi satellitari e così via	*			6.010									
1	2, lett. d)	Spese di personale per la partecipazione di personale militare al potenziamento dell'Air Policing della NATO per la sorveglianza dello spazio aereo dell'Alleanza per il periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2022	*			4.231					(vedi pagine precedenti)				
1	2, lett. d)	Spese di funzionamento per la partecipazione di personale militare al potenziamento dell'Air Policing della NATO per la sorveglianza dello spazio aereo dell'Alleanza per il periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2022	*3			21.437	11.000								

Saldo netto da finanziare (in migliaia)															
ONERI						COPERTURE									
Art.	Co.	Disposizione	Note	2020	2021	2022	2023	Art.	Co.	Modalità	Note	2020	2021	2022	2023
1	2, lett. d)	Oneri una tantum per la partecipazione di personale militare al potenziamento dell'Air Policing della NATO per la sorveglianza dello spazio aereo dell'Alleanza per il periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2022, tra cui: approntamento in patria, addestramento pre impiego, trasporti con vettori militari, acquisto di materiali ed equipaggiamenti speciali, flussi satellitari e così via	*			600									
2	1	Cessione a titolo gratuito di mezzi e materiali di equipaggiamento militari non letali di protezione alle autorità governative dell'Ucraina				12.000									
4	1	Incremento della dotazione finanziaria delle ambasciate e degli uffici consolari di prima categoria, per il potenziamento della protezione degli uffici all'estero e del relativo personale e degli interventi a tutela dei cittadini e interessi italiani realizzati dai medesimi uffici				10.000									
4	2	Invio di militari dell'Arma dei Carabinieri a tutela degli uffici all'estero maggiormente esposti e del relativo personale in servizio				2.000									
5	1	Potenziamento delle attività realizzate dall'Unità di crisi del MAECI a tutela degli interessi italiani e della sicurezza dei connazionali all'estero in situazioni di emergenza				1.500									

segue

segue

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

ONERI										COPERTURE								
Art.	Co.	Disposizione	Note	2020	2021	2022	2023	Art.	Co.	Modalità	Note	2020	2021	2022	2023			
5	2	Incremento dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 9, d.l. n. 90/2005, convertito dalla legge n. 152/2005, riguardante i compensi onnicomprensivi al personale dell'Unità di crisi del MAECI a fronte delle prestazioni rese per assicurare adeguati interventi e assitenza ai connazionali in occasione di gravi emergenze all'estero				100				(vedi pagine precedenti)								
TOTALE										TOTALE					234.343	21.000	234.343	21.000

* Fonte: relazione tecnica

1 L'onere riferito all'anno 2023 è relativo ad obbligazione esigibili nel 2023

2 L'onere riferito all'anno 2023 è relativo ad obbligazione esigibili nel 2023

3 L'onere riferito all'anno 2023 è relativo ad obbligazione esigibili nel 2023

SCHEDA N. 7

Legge 7 aprile 2022, n. 29 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, recante misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA)

Saldo netto da finanziare (in migliaia)																		
ONERI						COPERTURE												
Art.	Co.	Disposizione	Note	2020	2021	2022	2023	Art.	Co.	Modalità	Note	2020	2021	2022	2023			
2	2-bis	Acquisto e messa in opera delle recinzioni o altre struttura temporanee ed amovibili da parte di una ditta specializzata idonee al contenimento dei cinghiali selvatici, al fine di contenere e contrastare la diffusione della peste suina africana (PSA)	*			6.741												
2	2-bis	Indennità di occupazione per la messa in opera delle recinzioni o altre struttura temporanee ed amovibili idonee al contenimento dei cinghiali selvatici, al fine di contenere e contrastare la diffusione della peste suina africana (PSA)	*			540		2	2-quinquies	Riduzione del Fondo di parte corrente per il sostegno della filiera suinicola, di cui all'art. 26, co. 1, d.l. n. 4/2022, convertito dalla legge n. 25/2022				10.000				
2	2-bis	Indennità dovuta per l'apposizione di servitù per la messa in opera delle recinzioni o altre struttura temporanee ed amovibili idonee al contenimento dei cinghiali selvatici, al fine di contenere e contrastare la diffusione della peste suina africana (PSA)	*			2.700												
TOTALE												9.981					10.000	

* Fonte: relazione tecnica

SCHEDA N. 8

Legge 27 aprile 2022, n. 34 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, recante misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali

Saldo netto da finanziare (in migliaia)															
ONERI						COPERTURE									
Art.	Co.	Disposizione	Note	2020	2021	2022	2023	Art.	Co.	Modalità	Note	2020	2021	2022	2023
14	1	Riconoscimento di un contributo sotto forma di credito di imposta a favore delle imprese che effettuano investimenti nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia volti ad ottenere una migliore efficienza energetica e a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili				145.000	145.000	14	4	Riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione - periodo di programmazione 2021 - 2027, di cui all'art. 1, co. 177, legge n. 178/2020				145.000	145.000
17	1, lett. b), capoverso co. 3-ter	Istituzione nello stato di previsione del MITE di un Fondo per la decarbonizzazione e per la riconversione verde delle raffinerie esistenti nei siti di bonifica di interesse nazionale, al fine di promuovere la riconversione delle raffinerie tradizionali esistenti all'interno dei SIN per la produzione di idrocarburi da utilizzare in purezza				205.000	45.000	17	1, lett. b), capoverso co. 3-ter, lett. a)	Utilizzo delle risorse disponibili in conto residui sui capitoli dello stato di previsione del MITE iscritte ai sensi dell'art. 2, co. 1, d.l. n. 111/2019, convertito dalla legge n. 141/2019, relativo al Fondo Programma sperimentale buono mobilità				130.000	
									1, lett. b), capoverso co. 3-ter, lett. a)	Utilizzo delle risorse disponibili in conto residui sui capitoli dello stato di previsione del MITE iscritte ai sensi dell'art. 2, co. 2, d.l. n. 111/2019, convertito dalla legge n. 141/2019 relativo al finanziamento di progetti per la creazione, prolungamento, ammodernamento e messa a norma di corsie riservate per il trasporto pubblico locale o piste ciclabili				20.000	
								17	1, lett. b), capoverso co. 3-ter, lett. b)	Riduzione del Fondo Programma sperimentale buono mobilità di cui all'art. 2, co. 1, d.l. n. 111/2019, convertito dalla legge n. 141/2019				55.000	45.000

segue

Saldo netto da finanziare (in migliaia)															
ONERI						COPERTURE									
Art.	Co.	Disposizione	Note	2020	2021	2022	2023	Art.	Co.	Modalità	Note	2020	2021	2022	2023
25- bis	1, lett. b)	Riconoscimento di un credito di imposta nella misura unica del 75 per cento del valore incrementale degli investimenti effettuati in campagne pubblicitarie esclusivamente sulla stampa quotidiana e periodica anche online					30.000	25- bis	2	b	Utilizzo delle risorse derivanti dall'abrogazione dell'art. 67, co. 13, d.l. n. 73/2021, convertito dalla legge n. 106/2021				45.000
25- bis	3	Incremento del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione di cui all'art. 1, legge n. 198/2016 da destinare alla quota spettante al MISE					15.000								
28	1	Autorizzazione allo scorrimento della graduatoria delle opere ammissibili e non finanziate per i progetti di rigenerazione urbana volti a ridurre i fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, di cui all'art. 1, co. 42, legge n. 160/2019 e confluiti nella Missione M5C2 Investimento 2.1 del PNRR				40.000	150.000	28	4	b	Riduzione della precedente autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, co. 51, legge n. 160/2019, che prevede l'assegnazione di contributi agli enti locali per interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, edifici pubblici e patrimonio culturale, nonché messa in sicurezza di strade			40.000	
									4	b	Riduzione della precedente autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, co. 139, legge n. 145/2018, che prevede l'assegnazione di contributi ai comuni per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio				150.000

segue

Saldo netto da finanziare (in migliaia)															
ONERI						COPERTURE									
Art.	Co.	Disposizione	Note	2020	2021	2022	2023	Art.	Co.	Modalità	Note	2020	2021	2022	2023
39	1	Incremento del Fondo rotativo per operazioni di <i>venture capital</i> di cui all'art. 1, co. 932, legge n. 296/2006				200.000		39	1					200.000	
1	1	Trasferimento alla Cassa per i servizi energetici e ambientali delle somme a copertura degli oneri derivanti dall'annullamento da parte dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) per il secondo trimestre 2022, delle aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze domestiche e non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW	*			1.800.000		42	2, lett. a)	Riduzione degli stanziamenti, di competenza e di cassa, delle Missioni e Programmi indicati nell'Al. B della medesima legge				4.516.000	1.730.000
1	1	Trasferimento alla Cassa per i servizi energetici e ambientali delle somme a copertura degli oneri derivanti dall'annullamento da parte dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) delle aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica dei veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico	*			1.200.000		42	2, lett. b)	Utilizzo delle risorse del contributo a fondo perduto riconosciuto a favore dei soggetti che svolgono attività di impresa, arte o professione maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica Covid-19 di cui all'art. 1, co. da 16 a 27, d.l. n. 73/2021, convertito dalla legge n. 106/2021, già nella disponibilità della contabilità speciale 1778 intestata all'Agenzia delle entrate che provvede ad effettuare il versamento all'entrata del bilancio dello Stato				250.000	

Saldo netto da finanziare (in migliaia)															
ONERI					COPERTURE										
Art.	Co.	Disposizione	Note	2020	2021	2022	2023	Art.	Co.	Modalità	Note	2020	2021	2022	2023
2	1	Minor gettito derivante dalla riduzione al 5 per cento dell'aliquota IVA applicabile alle somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili per i consumi stimati o effettivi dei mesi di aprile, maggio, giugno 2022	*			558.130		42	2, lett. c)	Utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'art. 29 della medesima legge				1.968.500	515.500
2	1	Minor gettito derivante dalla riduzione al 5 per cento dell'aliquota IVA applicabile alle somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi industriali per i consumi stimati o effettivi dei mesi di aprile, maggio, giugno 2022	*			33.700		42	2, lett. d)	Utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal co. 1 del medesimo articolo				877.900	
2	3	Trasferimento alla Cassa per i servizi energetici e ambientali delle somme a copertura degli oneri derivanti dalla riduzione da parte dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) delle aliquote relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas				250.000		42	2, lett. d)	Utilizzo delle minori spese derivanti dal co. 1 del medesimo articolo				162.300	
3	1	Trasferimento alla Cassa per i servizi energetici e ambientali delle somme a copertura degli oneri derivanti dalla rideterminazione da parte dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) delle agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati e ai clienti domestici in gravi condizioni di salute (bonus sociale elettrico) e della compensazione per la fornitura di gas naturale (bonus sociale gas)				400.000		42	2, lett. e)	Riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'art. 1, co. 200, legge n. 190/2014				20.000	

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

		COPERTURE					
Art.	Co.	Disposizione	Note	2020	2021	2022	2023
Art.	Co.	Art.	Co.	2020	2021	2022	2023
		COPERTURE					
Art.	Co.	Disposizione	Note	2020	2021	2022	2023
4	1	Riconoscimento di un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica i cui costi per kWh della componente energia elettrica hanno subito un incremento superiore al 30 per cento rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019 a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo semestre 2022				700.000	
5	1	Riconoscimento di un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale pari al 15 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas consumato nel secondo trimestre 2022 per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici qualora il prezzo di riferimento del gas naturale abbia subito un incremento superiore al 30 per cento rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019 a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto del gas naturale				522.200	
6	1	Incremento dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 2, co. 3, d.l. n. 451/1998, convertito dalla legge n. 40/1999, che assegna risorse al Comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori per la protezione ambientale e la sicurezza della circolazione al fine di sostenere il settore dell'autotrasporto in considerazione degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici				20.000	

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

COPERTURE															
Art.	Co.	Disposizione	Note	2020	2021	2022	2023	Art.	Co.	Modalità	Note	2020	2021	2022	2023
6	2	Incremento dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, co. 150, legge n. 190/2014 che riconosce somme per interventi in favore del settore dell'autotrasporto, da destinare ad aumentare la deduzione forfetaria di spese non documentate al fine di sostenere il settore dell'autotrasporto in considerazione degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici				5.000									
6	3	Riconoscimento di un contributo sotto forma di credito di imposta a favore delle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto di ultima generazione Euro VI/D a bassissime emissioni inquinanti nonché Euro VI/C, Euro VI/B, Euro VI/A e Euro V nella misura del 15 per cento del costo di acquisto al netto IVA, del componente AdBlue necessario per la trazione dei predetti mezzi, comprovato mediante le relative fatture di acquisto					29.600								
6	5	Riconoscimento di un contributo sotto forma di credito di imposta a favore delle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto ad elevata sostenibilità ad alimentazione alternativa a metano liquefatto nella misura del 20 per cento delle spese sostenute per l'acquisto di gas naturale liquefatto utilizzato per la trazione dei predetti mezzi, comprovato mediante le relative fatture di acquisto					25.000								

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

ONERI		COPERTURE													
Art.	Co.	Disposizione	Note	2020	2021	2022	2023	Art.	Co.	Modalità	Note	2020	2021	2022	2023
7	3	Incremento del Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano di cui all'art. 1, co. 369, legge n. 205/2017 per essere parzialmente destinato all'erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche maggiormente colpite dagli aumenti dei prezzi nel settore elettrico				40.000									
22	1	Istituzione nello stato di previsione del MISE di un Fondo in linea con gli obiettivi europei di riduzione delle emissioni nocive per l'ambiente e di sviluppo digitale, nonché per la concessione di incentivi all'acquisto di veicoli non inquinanti e per favorire il recupero e il riciclaggio dei materiali				700.000	1.000.000								
23	1	Istituzione nello stato di previsione del MISE di un Fondo per favorire la ricerca, lo sviluppo della tecnologia dei microprocessori e l'investimento in nuove applicazioni industriali di tecnologie innovative, anche tramite la riconversione di siti industriali esistenti e l'insediamento di nuovi stabilimenti nel territorio nazionale													
25	1	Incremento del Fondo per l'adeguamento dei prezzi di cui all'art. 1-septies, co. 8, d.l. n. 73/2021, convertito dalla legge n. 106/2021 per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali di costruzione nel primo semestre 2022												150.000	

(vedi pagine precedenti)

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

ONERI										COPERTURE					
Art.	Co.	Disposizione	Note	2020	2021	2022	2023	Art.	Co.	Modalità	Note	2020	2021	2022	2023
26	1	Incremento del Fondo di cui all'art. 16, co. 8- <i>septies</i> , d.l. n. 146/2021, convertito dalla legge n. 215/2021, quale contributo statale alle ulteriori spese sanitarie connesse all'emergenza rappresentate dalle Regioni e Province autonome Incremento del Fondo di cui all'art. 25, co. 1, d.l. n. 41/2021, convertito dalla legge n. 69/2021, per il ristoro parziale dei Comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla mancata riscossione dell'imposta di soggiorno e del contributo di sbarco, nonché del contributo di soggiorno a seguito dell'adozione delle misure di contenimento del Covid-19				400.000									
27	1					50.000									
27	2	Istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'interno di un Fondo per il riconoscimento di un contributo straordinario a favore dei Comuni per garantire la continuità dei servizi erogati					200.000								
27	2	Istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'interno di un Fondo per il riconoscimento di un contributo straordinario a favore delle città metropolitane e delle Province per garantire la continuità dei servizi erogati				50.000									
27	3	Riconoscimento di un contributo a favore dei comuni che hanno usufruito delle anticipazioni di liquidità e che subiscono un maggior onere finanziario dovuto alla riduzione dell'arco temporale di restituzione delle predette anticipazioni				22.600									

(vedi pagine precedenti)

segue

Saldo netto da finanziare (in migliaia)															
ONERI						COPERTURE									
Art.	Co.	Disposizione	Note	2020	2021	2022	2023	Art.	Co.	Modalità	Note	2020	2021	2022	2023
29	1	Minor gettito relativo alle imposte dirette derivante dalla riapertura dei termini per la rideterminazione del costo di acquisto dei terreni e delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati				245.400	278.500								
30	1	Somme per gli interventi di competenza del Commissario straordinario per l'emergenza Covid-19 da trasferire sull'apposita contabilità speciale allo stesso intestata per l'acquisto di farmaci antivirali contro il SARS-CoV-2				200.000									
31	1, lett. a)	Incremento del Fondo di cui all'art. 22-bis, d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020, per essere destinato alla corresponsione di speciali elargizioni a favore dei coniugi e dei figli, o in mancanza dei genitori degli esercenti professioni sanitarie, o di assistente sociale o di operatore socio-sanitario impegnati nelle azioni di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica che abbiano contratto una patologia alla quale sia conseguita la morte per effetto diretto o come concausa del contagio da Covid-19				15.000									
41	1	Differimento del termine di sospensione del pagamento delle rate in scadenza per i mutui concessi da Cassa Depositi e Prestiti a favore dei Comuni dei territori colpiti dal sisma del 2016				2.900	2.900								

(vedi pagine precedenti)

segue

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

ONERI										COPERTURE					
Art.	Co.	Disposizione	Note	2020	2021	2022	2023	Art.	Co.	Modalità	Note	2020	2021	2022	2023
42	1	Minor gettito IRES derivante dal differimento al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023 e ai tre successivi della deduzione del 12 per cento dell'ammontare dei componenti negativi del reddito	*				384.100			(vedi pagine precedenti)					
42	1	Minor gettito IRAP derivante dal differimento al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023 e ai tre successivi della deduzione del 12 per cento dell'ammontare dei componenti negativi del reddito	*				75.100								
TOTALE NETTO						8.361.530	2.625.600	TOTALE NETTO					8.386.700		2.630.500
TOTALE						8.364.130	2.628.200	TOTALE					8.389.300		2.633.100

* Fonte: relazione tecnica

SCHEDA N. 9

Legge 23 dicembre 2021, n. 238 - Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020

Saldo netto da finanziare (in migliaia)																
ONERI						COPERTURE										
Art.	Co.	Disposizione	Note	2020	2021	2022	2023	Art.	Co.	Modalità	Note	2020	2021	2022	2023	
1	1, e)	Implementazione delle competenze e della strumentazione informatica dell'Ufficio Nazionale antidiscriminazioni razziali (UNAR) per estenderle al contrasto delle discriminazioni dei lavoratori basate non solo sulla razza e l'origine etnica ma anche quelle basate sulla cittadinanza	*		340	260	260	1	4 b	Riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'art. 41-bis, legge n. 234/2012			382	302	302	
1	3	Incremento del contingente di personale dell'Ufficio Nazionale antidiscriminazioni razziali (UNAR) con ulteriori 3 unità, di cui 2 di area A e una di area B per far fronte alle nuove competenze attribuite all'Ufficio	*		42	42	42									
3	1-4	Estensione ai cittadini extra UE legittimamente soggiornanti e autorizzati a lavorare, titolari di permessi unici di lavoro, studio e motivi di ricerca, della prestazione dell'assegno nuclei familiari concesso dai Comuni di cui all'art. 65, legge n. 448/1998	*			3.900	7.200	3	6 b	Riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'art. 41-bis, legge n. 234/2012			20.108	29.208	30.108	
3	1-4	Estensione ai cittadini extra UE legittimamente soggiornanti e autorizzati a lavorare, titolari di permessi unici di lavoro, studio e motivi di ricerca, della prestazione dell'assegno di maternità concesso dai Comuni di cui all'art. 66, legge n. 448/1998	*		7.800	7.900	7.900									

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

ONERI										COPERTURE					
Art.	Co.	Disposizione	Note	2020	2021	2022	2023	Art.	Co.	Modalità	Note	2020	2021	2022	2023
3	1-4	Estensione ai cittadini extra UE legittimamente soggiornanti e autorizzati a lavorare, titolari di permessi unici di lavoro, studio e motivi di ricerca, della prestazione dell'assegno di natalità di cui all'art. 1, co. 125, legge n. 190/2014	*		2.500	2.400									
3	1-4	Estensione ai cittadini extra UE legittimamente soggiornanti e autorizzati a lavorare, titolari di permessi unici di lavoro, studio e motivi di ricerca, della prestazione dell'assegno di maternità concesso dallo Stato di cui all'art. 75, d.lgs. n. 151/2001	*		8	8	8								
3	1-4	Estensione ai cittadini extra UE legittimamente soggiornanti e autorizzati a lavorare, titolari di permessi unici di lavoro, studio e motivi di ricerca, della prestazione di invalidità civile	*		1.300	2.200	2.200								
3	5	Incremento dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, co. 355, legge n. 232/2016, relativa al cd. bonus asilo nido, che prevede la corresponsione di un buono per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nidi pubblici e privati			8.500	12.800	12.800								

(vedi pagina precedente)

segue

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

ONERI										COPERTURE					
Art.	Co.	Disposizione	Note	2020	2021	2022	2023	Art.	Co.	Modalità	Note	2020	2021	2022	2023
44	1	Autorizzazione al MEF ad assumere un contingente di personale nel numero massimo di 50 unità da inquadrare nel livello iniziale dell'Area III, ai fini del rafforzamento delle attività di gestione, monitoraggio e controllo degli interventi cofinanziati dall'Unione Europea per il periodo di programmazione 2021-2027 nonché di adeguamento dell'ordinamento interno alla normativa europea			2.205	2.205	2.205	44	2	Riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'art. 41-bis, legge n. 234/2012			2.205	2.205	2.205
45	1	Autorizzazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ad assumere personale a tempo indeterminato nel numero massimo di 28 unità, di cui 25 con la qualifica di funzionario e 3 con la qualifica di impiegato, ai fini del rafforzamento dei compiti istituzionali dell'Autorità, ed in particolare, per quanto disposto dal PNRR con riferimento alla digitalizzazione delle procedure di affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture			588	2.625	2.678	45	2	Riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'art. 41-bis, legge n. 234/2012			588	2.625	2.678
TOTALE					23.283	34.340	35.293	TOTALE				23.283	34.340	35.293	

* Fonte: relazione tecnica

SCHEDA N. 10

Legge 29 dicembre 2021, n. 240 - Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Associazione «Chiesa d'Inghilterra», in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione

Saldo netto da finanziare (in migliaia)																		
ONERI						COPERTURE												
Art.	Co.	Disposizione	Note	2020	2021	2022	2023	Art.	Co.	Modalità	Note	2020	2021	2022	2023			
14	2	Minor gettito IRPEF derivante dalla deducibilità dal reddito delle persone fisiche delle erogazioni liberali in denaro effettuate in favore della Chiesa d'Inghilterra	*			137	78											
14	2	Minor gettito a titolo di addizionale regionale derivante dalla deducibilità dal reddito delle persone fisiche delle erogazioni liberali in denaro effettuate in favore della Chiesa d'Inghilterra	*			4	4	22	2	Accantonamento parte corrente - a Ministero dell'economia e delle finanze				143	84			
14	2	Minor gettito a titolo di addizionale comunale derivante dalla deducibilità dal reddito delle persone fisiche delle erogazioni liberali in denaro effettuate in favore della Chiesa d'Inghilterra	*			2	1											
TOTALE												143			83	143		84

* Fonte: relazione tecnica